

CLXXXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Disegni di legge (*Presentazione*):Congregazione di Carità di Roma (SONNINO) *Pag.* 7030

Benefici di patronato laicale (CALENDA) . . . 7030

Domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati BONAJUTO, CARLI, COMANDINI, GALIMBERTI, GUERCI, IMBRIANI, ZECCA 7030

Domande di autorizzazione a procedere contro il deputato DE FELICE-GIUFFRIDA (*Discussione*) . 7037

Oratori:

BARZILAI 7037

CAVALLOTTI 7045

COLAJANNI N. 7043

IMBRIANI 7041

MERLANI 7049

PRAMPOLINI 7050

SACCHI 7051

Interrogazioni 7030

Banco di Napoli:

Oratori:

BOSELLI, *ministro d'agricoltura e commercio*. 7031

MONTAGNA 7031

Grida emesse da militari in Livorno:

Oratori:

LUCIFERO 7032

MOCENNI, *ministro della guerra* 7032

Bacini di carenaggio di Napoli:

Oratori:

BOSELLI, *ministro di agricoltura e commercio*. 7033

DE MARTINO 7034

Eccidio avvenuto in una caserma in Pisa:

Oratori:

MEL 7036

MOCENNI, *ministro della guerra*. 7035

Presidente. L'onorevole Marazzi ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Marazzi. Ieri, in fin di seduta, l'onorevole presidente della Camera, nello stabilire l'ordine del giorno, vi incluse il « Disegno di legge per il reclutamento del Regio esercito. »

Lo scorso anno quando si nominò la Commissione per l'esame di questo disegno di legge, io proposi che fosse unito a quello del tiro a segno. Il ministro della guerra si oppose a questa mia proposta, perchè le due leggi procedessero più sollecite; ammise però, che sarebbe stato opportuno che le due discussioni fossero fatte assieme. Ed infatti la legge sul reclutamento si connette in molte parti con quella sopra il tiro a segno...

Presidente. Ma senta, onorevole Marazzi; mi pare che di ciò potrebbe parlare in fine di seduta, quando cioè si stabilirà l'ordine del giorno.

Marazzi. Ma l'ordine del giorno è già stato stabilito.

Presidente. Per oggi. Ma siccome in fin di seduta si stabilisce quello pel giorno successivo, la sua proposta potrebbe essere svolta allora.

Marazzi. Io finisco subito, col dire che prego l'onorevole ministro della guerra di far sì che anche il disegno sul tiro a segno sia messo nell'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. Rispondo subito all'onorevole Marazzi.

La seduta comincia alle 14,15.

Di San'Onofrio, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Credo anch'io che le due leggi abbiano molti punti di contatto tra di loro. Ma è altresì evidente che ambedue contemporaneamente non si possano discutere. Discusse ambedue una alla volta sarà facile coordinarle insieme.

Del resto posso assicurare l'onorevole Marazzi che è ferma intenzione del Governo di far discutere anche il disegno di legge sul tiro a segno, il quale fu momentaneamente ritirato per introdurre delle modificazioni, che io credo saranno di piena soddisfazione di tutte le parti della Camera.

Presidente. L'onorevole Marazzi ha facoltà di parlare.

Marazzi. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra, e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Patamia, di giorni 8; Vastarini-Cresi, di 10. Per motivi di salute l'onorevole Giovagnoli, di giorni 10. Per ufficio pubblico l'onorevole Casana, di giorni 15.

(Sono conceduti).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze interim del tesoro.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzazione di maggiori stanziamenti sul bilancio del 1893-94 per anticipazioni alla Congregazione di Carità di Roma.

Pregherei che questo disegno di legge fosse inviato alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni così rimarrà stabilito.

(È così stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo col ministro delle finanze, *interim* del tesoro, un disegno di legge per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848.

Chiedo che sia dichiarato d'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

Domande di autorizzazione a procedere.

Presidente. Dall'onorevole ministro guardasigilli è pervenuta comunicazione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

Contro l'onorevole Matteo Renato Imbriani-Poerio per reato di stampa a mezzo del giornale *Il Roma*;

Contro l'onorevole Smeraldo Zecca per duello;

Contro l'onorevole Giuseppe Carli per contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza, avendo fatto sottoporre a prova una caldaia senza l'assistenza di persona tecnica;

Contro l'onorevole T. Galimberti per diffamazione mediante la stampa, ed altra per duello;

Contro l'onorevole A. Comandini per diffamazione mediante la stampa, su querela dell'onorevole Cavallini;

Contro l'onorevole G. Bonajuto per diffamazione, a querela dell'onorevole De Felice-Giuffrida;

Contro l'onorevole C. Guerci per duello.

Tutte queste domande di autorizzazione a procedere saranno trasmesse agli Uffici.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Vorrei pre-

gare i miei onorevoli interroganti di volere rimettere ad altro giorno le interrogazioni che mi riguardano, perchè non mi sento in condizioni di salute da poter rispondere.

Presidente. Non v'ha dubbio che gli onorevoli interroganti consentono a quest'invito dell'onorevole presidente del Consiglio.

(Rimane così stabilito).

Ora la prima interrogazione è quella dell'onorevole Montagna al ministro di agricoltura, industria e commercio « sulla causa che determinò, di recente, una eccedenza nella circolazione del Banco di Napoli, e sul conseguente danno procurato al Banco medesimo. »

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Le eccedenze della circolazione non sono un peccato recente per il Banco di Napoli e pare che la nuova legge a questo riguardo non abbia mutato l'antico costume.

Dall'agosto all'ottobre dell'anno scorso ben otto volte, nell'esame delle situazioni decadarie di quel Banco, si ebbe a riconoscere una circolazione che superava il limite massimo di 242 milioni, stabilito dalla legge 10 agosto 1893. Nell'ottobre l'eccedenza ha oltrepassato i 5 milioni.

Con la situazione del 20 gennaio di questo anno cominciò a manifestarsi un fenomeno diverso; la circolazione non usciva dal limite massimo, ma v'era difetto di riserva metallica. Quindi, una scopertura (passi la parola, di certo non aurea neppure essa) una scopertura corrispondente al triplo della riserva mancante.

Le cifre di questa circolazione furono le seguenti: al 20 gennaio 1874, 3,577,663 lire; al 31 gennaio, 9,686,445 lire; al 10 febbraio, 7,936,327 lire; al 20 febbraio, 803,994 lire.

Le cifre di tale circolazione furono colpite dalla tassa straordinaria nella misura del doppio del saggio dello sconto; e poichè la doppia tassa si paga nella media delle eccedenze verificatesi nell'anno, e per il tempo nel quale queste eccedenze sono durate, sulle eccedenze del Banco di Napoli, che si sono verificate dal 20 gennaio al 20 febbraio, il Banco dovrà pagare una tassa straordinaria di 55,000 lire.

Tale il fatto. Probabilmente l'onorevole Montagna mi chiederà le ragioni recate in-

nanzi per spiegare questo deplorato fenomeno.

A giustificarlo si rilevò l'eccessivo afflusso nelle casse dell'Istituto dei biglietti della Banca Nazionale e la difficoltà di risponderli rapidamente.

Io sto esaminando in questo momento i motivi, l'indole, gli effetti veri e propri di simile circostanza, e non potrei oggi esprimere alcun apprezzamento.

Del resto anche la Banca Nazionale nel 1893, la Banca d'Italia nel gennaio ultimo sono uscite dai limiti della legge.

Al 10 dicembre 1893 la circolazione della Banca Nazionale eccedeva la cifra legale di circa diciotto milioni.

La situazione della Banca d'Italia rivelava al 10 gennaio un'eccedenza di circa 50,000,000 di cui 35 destituiti di riserva, ma entro il limite legale, e la rimanente somma scoperta ed eccedente tale limite. Al 20 gennaio la circolazione, oltre il limite degli 800,000,000, era di circa 11,000,000 ed al 31 gennaio, dopo il decreto, che ha consentito la maggiore circolazione, era bensì entro i limiti concessi, ma 4,600,000 lire di circolazione erano destituiti di riserva.

Al medesimo fatto fu applicata la medesima tassa rispetto a tutte le Banche.

Ma il fatto avendo assunto un carattere generale, nell'investigarne le cause e nel giudicarlo, conviene tener presente un complesso di fenomeni e di circostanze, che non mi è possibile dichiarare e discutere, nel rispondere in questo momento alla interrogazione dell'onorevole Montagna.

Presidente. L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

Montagna. L'espressione che io aveva riportato dalla notizia che si riferisce appunto a questo eccesso di circolazione, verificatosi nel mese di febbraio nel Banco di Napoli, mi è confermata dalla parola franca e leale, come sempre, dell'onorevole ministro Boselli. Dunque l'eccedenza nella circolazione c'è stata, ed una multa è stata giustamente applicata. L'onorevole Boselli ha avuto anche la cortesia di dirmi che sta studiando le cause che hanno determinato questa eccedenza, ed io sono persuasissimo dell'interessamento sincero e premuroso ch'egli si prende per le cose del Banco di Napoli; ma non posso esimermi dal richiamare l'attenzione dell'onorevole Boselli su questo fatto, come un av-

venimento che rivela in certo modo per lo meno poca premura da parte della Direzione generale del Banco di Napoli.

L'onorevole Boselli dice: potrebbe essere una delle cause il soverchio afflusso di biglietti di altri Istituti nelle casse della Banca. Io, giust'appunto, trovando nello stesso tempo in cui si è verificata questa eccedenza di circolazione al Banco, una provvista di 16 milioni e mezzo di altri Istituti al 31 gennaio, di 11 milioni al 10 febbraio e di 11 milioni ancora al 25 febbraio, domando se il Banco di Napoli, avendo a sua disposizione dei biglietti della Banca d'Italia, sia incorso nell'errore di fare eccedere la circolazione di 5 milioni prima e di 8 poi; per cui, sulla media delle eccedenze verificatesi nelle tre decadi successive il ministro applicando la legge ha dovuto necessariamente infliggere la multa di 55 mila lire. Credo in questo caso che non mi ero apposto male quando facevo rilevare che un danno al Banco si era procurato per la negligenza del Direttore generale.

La promessa fattami dall'onorevole ministro di studiare le cause che danno luogo a questi inconvenienti, mi è arra che si farà in modo che per l'avvenire quella Direzione generale metta più diligenza in queste cose, per risparmiare al Banco di Napoli dei danni che evidentemente poco può sopportare; visto che si trova in tali condizioni da dover condurre molto severamente la propria amministrazione, per riparare ai mali passati.

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra per rispondere alla interrogazione dell'onorevole Lucifero « sulla notizia pubblicata dal giornale *Roma* di Napoli, dell'11 gennaio, circa alcune grida emesse da militari per le vie di Livorno. »

Mocenni, ministro della guerra. Faccio conoscere all'onorevole interrogante che i fatti, cui egli allude nella sua interrogazione, perchè venuti a sua conoscenza per averli letti sopra qualche giornale, erano stati riferiti anche a me da alcuni miei dipendenti che pure ne avevano avuto notizia dai periodici.

Non avendo ricevuto altra informazione ero già sicuro che la notizia era infondata; ma non ricevendo alcun rapporto, lo richiesi al comandante del corpo d'armata che, mentre mi assicurava che non erano i detti fatti a sua notizia, ne richiedeva schiarimenti al comandante della divisione di Livorno.

Ora mi è gradito leggere all'onorevole Lucifero, ciò che rispondeva il 16 gennaio quel comandante di divisione:

« In risposta alla di Lei richiesta, mi onoro di riferirle che non consta a questo comando che in nessuna circostanza siano state emesse da militari, per le vie di Livorno, grida che meritassero speciale rimarco.

« Soltanto mi consta che la sera del 9 corrente, alcuni momenti prima della ritirata, qualcuno dei richiamati del distretto militare, presentatisi alle armi in quel giorno, un po' allegri per qualche libazione fatta, fecero in via Vittorio Emanuele un po' di chiasso scherzando ed apostrofandosi ad alta voce fra di loro.

« Alla intimazione di miglior contegno loro fatta dai carabinieri, furono da graduati stessi dei richiamati e senza difficoltà alcuna accompagnati in caserma essendo l'ora della ritirata. »

Questi i fatti. Quindi vede l'onorevole Lucifero che la notizia non voglio dire che fosse falsa, ma si riferiva ad un fatto che non ha mai esistito. Tutti i richiamati del distretto militare di Livorno vennero sotto le armi esemplarmente come tutti gli altri richiamati nelle altre località.

L'onorevole Lucifero accennava che forse un qualche fatto simile sarebbe avvenuto altrove.

Io l'assicuro che sono stato molto attento osservatore del modo come i soldati sono venuti sotto le armi e non ho che a farne i più alti elogi per la disciplina che hanno dimostrato in ogni occasione, tanto che i comandanti delle truppe in Sicilia e nella Lunigiana se ne lodano e se ne mostrano soddisfatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Io sono lietissimo di aver dato occasione a questa risposta dell'onorevole ministro della guerra, e mi dichiaro completamente soddisfatto.

Presidente. L'onorevole De Martino muove interrogazione al ministro di agricoltura e commercio « per conoscere i motivi che lo hanno consigliato a revocare la deliberazione presa dal Banco di Napoli, che prolungava i termini del compromesso stipulato con la Ditta assuntrice dei lavori dei bacini di carenaggio di Napoli e li poneva in tal modo in armonia

con quelli concordati dallo stesso Governo con la Ditta fino al 30 aprile 1894. Annullato il compromesso col Banco non è più da effettuare quello col Governo, e l'antico voto del commercio napoletano, di avere, cioè, quei bacini che Genova possiede, resta definitivamente distrutto. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Io mi dolgo pensando che non potrò rispondere all'onorevole De Martino, in modo da far subito pago l'amore grandissimo che egli pone in tutto ciò che riguarda gl'interessi di Napoli; che sono del rimanente oggetto della più viva sollecitudine da parte del Governo e di tutta questa Camera.

Sul cadere del 1892, il Banco di Napoli deliberò di concorrere alla costruzione dei bacini di carenaggio, e si doveva formare una Società costruttrice con 4 milioni di lire di capitale.

Il Banco garentiva gl'interessi al 5 per cento in modo però che tale garanzia non eccedesse mai la somma di 200 mila lire annue. E questa somma doveva essere somministrata soltanto per quella parte che fosse stata necessaria a reintegrare la disponibilità dell'amministrazione dei bacini per il pagamento integrale degli interessi qualora i fondi non fossero bastati. Il Banco si riservava il diritto al rimborso qualora, detratte le spese e l'ammortamento del capitale, vi fosse stato supero negli introiti.

Trascorso qualche tempo senza che la Società si fosse costituita, il Consiglio generale del Banco, nell'adunanza del 6 aprile dell'anno scorso, volle che fosse posto un termine di sei mesi al concessionario per formare la Società sovventrice dei capitali. Se al 6 dicembre 1893 la Società non fosse ancora sorta, il Banco dichiarava che s'intendeva svincolato da ogni impegno.

Prima che scadesse il termine prescritto dal Consiglio generale del Banco, il concessionario domandò una proroga sino al 15 maggio 1894, dichiarando che non gli riusciva possibile costituire la Società prima di questa data.

Intanto era intervenuta la legge del 10 agosto 1893.

L'ufficio del contenzioso del Banco di Napoli avvisò che, essendo il concorso dell'Istituto subordinato ad un termine non superiore

a sei mesi per completare la Società, decorso il quale il Banco s'intendeva prosciolto da ogni impegno, il termine diveniva condizione del consenso e dell'obbligo, e quindi per l'art. 1167 del Codice civile il contratto era sparito.

Il prorogare pertanto un termine scaduto, segnatamente quand'esso s'immedesima con la condizione, significava rinnovare la convenzione, per la quale occorreva nuovo consenso e nuova capacità per obbligarsi, capacità tolta al Banco dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, il quale designa tassativamente le operazioni che soltanto possono essere fatte dagli Istituti di emissione.

Vero è che il Consiglio centrale presentò con voto favorevole al Consiglio generale, nell'adunanza del 3 dicembre 1893, la domanda di proroga, e che il Consiglio generale, dopo lunga e animata discussione, accettò la domanda salvo l'approvazione del Governo anche, occorrendo, con provvedimento legislativo.

Ma dal cuore dell'onorevole De Martino, ch'è tutto per la sua Napoli, io mi appello alla sua ragione e spero che non vorrà rimproverarmi se io ho seguito l'interpretazione più rigida della legge aderendo al parere dell'ufficio contenzioso dello stesso Banco di Napoli.

Io reputo mio dovere applicare severamente la legge del 10 agosto 1893; penso giovare al credito del paese mantenendo rigorosamente gl'Istituti di emissione nella sfera delle operazioni che sono loro proprie.

A questa norma, che ritengo utile ai Banchi ed al paese, ho sempre subordinato ogni altra considerazione, per quanto potesse essere meritevole ed anche meritevolissima di riguardo.

Riconosco però che questo caso offre una certa specialità di circostanze che deve essere tenuta in conto; che si tratta di una concessione che dapprima era stata fatta senza alcuna prescrizione di termine, che trattasi di un impegno preso anteriormente alla nuova legge e perfetto allora nelle sue intrinseche condizioni.

Devesi eziandio tener conto delle ragioni della pubblica utilità in ordine ad un'opera che l'attività commerciale e marittima di Napoli giustamente affretta coi suoi voti, e ch'è promossa con tanto favore da chi mira all'avvenire economico di quella insigne città.

Perciò, salvo le ragioni della legge, alle quali ho ubbidito, salva la sua esatta e rigorosa applicazione, piacemi dichiarare all'onorevole De Martino che, ove si verificchino nuove circostanze, le quali vengano a dimostrare, che seriamente quell'impresa sia prossima ad attuarsi con vera e sicura utilità per Napoli, io non dissentirei dal fare oggetto di benevola attenzione il divisamento di presentare un apposito disegno di legge, il quale renda valida, derogando, in modo del tutto eccezionale, alla legge 10 agosto 1893, la primitiva deliberazione del Consiglio generale del Banco di Napoli.

Vorrei che l'onorevole De Martino si dichiarasse soddisfatto di questi miei intendimenti, i quali, congiunti al fatto che già il Governo ha presentato il 26 febbraio scorso una legge, la quale contempla, con apposito stanziamento, la costruzione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, parmi siano tali da favorire ed agevolare, per quanto sia possibile, anzi con speciale cura, il compimento di quei voti che tanto possono nell'animo suo, la soddisfazione di quei pubblici interessi, per la cui difesa egli mi ha rivolta questa sua interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

De Martino. Io dovrei, tanto è stata cortese la risposta dell'onorevole ministro, dichiararmi soddisfatto. Però, se cortesissima è stata la forma, la sostanza di quella risposta non ha fatto che avvalorare maggiormente i dubbi che diedero luogo alla mia interrogazione.

Il compromesso del Banco di Napoli con la Ditta assuntrice dei bacini di carenaggio è stato dal Governo annullato.

Ora, io mi permetterò di ricordare come era sorto quel compromesso.

Con la legge del 1889, fu decretata una somma di 5 milioni per i bacini di carenaggio, il cui costo complessivo è valutato in 9 milioni circa.

Nelle lunghissime trattative, per la costituzione della Società che provvedesse a quei bacini, il compianto ministro Genala riconobbe esser necessario di completare il capitale occorrente a quell'opera e strenuamente sostenne che il Banco, istituzione essenzialmente napoletana, dovesse cooperare al compimento di quel vivo desiderio del nostro commercio. Fu allora che il Banco assunse l'obbligo di

garantire un minimo d'interessi pel capitale dei 4 milioni mancanti.

Boselli, ministro dei lavori pubblici. Il cinque per cento.

De Martino. Alla fine dell'anno scorso, come ha testè detto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Genala impose un termine alla Ditta perchè firmasse il contratto, termine che scade al 30 aprile di questo anno. Ora, una delle basi essenziali, per le quali questo compromesso fra il Governo e la Ditta potesse realizzarsi, era appunto che l'altro compromesso col Banco di Napoli fosse mantenuto.

E che si dovesse mantenere risulta chiaro dalle ragioni stesse che indussero il ministro a determinarlo, cioè la necessità di formare con ogni ponderazione il capitolato d'oneri, di fare i piani particolareggiati dei lavori, di costituire la Società raccogliendo i capitali.

Nè qui si trattava di una operazione nuova da parte del Banco. Si trattava invece semplicemente di una proroga al compromesso già fatto, il quale stabiliva bensì un termine che era scaduto, ma che era per sua natura subordinato all'altro termine che il Governo dava al compromesso principale con la Ditta. Il ritardo era opera del Governo per *compimento di studi e formalità volute da lui*. La proroga del compromesso col Banco aveva tutti i caratteri di una operazione continuativa. La garanzia data dal Banco, in armonia con gli accordi passati tra la Ditta e il Governo, assicurando una garanzia d'interessi, perfezionava il contratto principale e ne doveva seguire le sorti. Se decadenza fosse stata nell'un compromesso sarebbe stato altresì nell'altro, ma, senza alcun fatto nuovo, far decadere l'obbligo del Banco e mantenere quello del concessionario è stabilire una contraddizione assurda e non volere il compimento dell'opera.

Avversario dell'onorevole Genala debbo riconoscere l'integrità del suo carattere e la lealtà con la quale trattava.

Infatti, quando egli stipulò il compromesso con la Ditta, fu subito sollecito di invitare con lettera il Banco a prolungare i termini della propria obbligazione, mettendo l'un compromesso in armonia con l'altro. E il Consiglio generale del Banco concordemente deliberò di mantenere l'impegno preso, che ora l'onorevole Boselli, ispirandosi al senso letterale della legge, ha annullato, considerando impegno nuovo quello che non era

che continuazione dell'impegno antico, *nessuna decadenza* essendo sopravvenuta negli accordi tra la Ditta e il Governo.

Ma non solo lo stretto senso legale va considerato in una questione siffatta.

L'opera dei bacini di carenaggio di Napoli ha tutto l'aspetto di una questione politica e morale: politica e morale per le formali dichiarazioni fatte dal Governo. Intendo che il ministro, che le ha fatte, annunziando al municipio di Napoli e a tutta la cittadinanza quell'opera quasi compiuta, è morto; ma onorevole Boselli, me lo perdoni, a me pare che ci debba essere continuità d'azione nel Governo dello Stato; che mutando i ministri l'opera di Governo dev'essere una e continua.

Quando il ministro che l'ha preceduta ha invitato il Banco a prolungare i termini dei suoi impegni e dichiarato che la legge sugli Istituti non poteva annullare impegni anteriori; quando Egli ha creduto di dare al concessionario un termine che oltrepassava quello assegnato dal Banco; quando ha solennemente annunziato che quest'opera, vivo desiderio ed aspirazione del commercio, era per compiersi; non mi sembra che una savia politica possa consigliare di recidere nelle sue radici l'albero portato su con tanto stento e frustrare cittadinanza e commercio di speranze fatte sorgere dal Governo stesso, e inoculare il sospetto che tutte queste trattative sieno state un miraggio per non fare nulla.

Del rimanente, allo stato della questione, non posso, dopo le dichiarazioni del ministro, mutare una decisione ch'egli ha già presa, e mi limiterò a prendere atto, in parte, delle assicurazioni che ha fatto, cioè di voler presentare un disegno di legge il quale ratifichi la deliberazione del Banco di Napoli; deliberazione ch'egli stesso ha riconosciuto conforme all'interesse della città che mi onoro rappresentare.

D'altronde mi pare che dopo le dichiarazioni del ministro, il compromesso tra la Ditta ed il Governo sia di difficile attuazione, poichè il Banco di Napoli non può ora concorrere alla formazione del capitale. Quindi, nell'interesse di Napoli, dovrò muovere interrogazione al ministro dei lavori pubblici, perchè egli mi dica come, dato che il Banco di Napoli non concorra all'opera, egli intenda di applicare la legge del 1889, ed assicurare la costruzione dei bacini di carenaggio.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici vedrò se sarà il caso che io ricordi al ministro Boselli le promesse che oggi ha fatte nell'interesse della città di Napoli.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Flauti.

Voci. Non è presente.

Presidente. Allora la sua interrogazione s'intende decaduta.

Passeremo all'interrogazione dell'onorevole Mel, il quale chiede d'interrogare il ministro della guerra « sull'eccidio avvenuto nella caserma « Umberto » a Pisa il 28 gennaio, principalmente per conoscere se, di fronte al ripetersi di simili fatti, evidentemente agevolati dalla libera disposizione delle armi da fuoco, non sia consigliato di provvedere diversamente alla custodia delle medesime e delle relative munizioni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. L'onorevole Mel conosce certo meglio di me quello che fu fatto in passato per la custodia delle armi e delle munizioni.

Egli sa certamente che, prima del 1885, le cose erano regolate con un sistema analogo a quello che vige oggidì.

Egli sa che un fatto orribile, assai più grave di quello di Pisa, che tanto ci ha colpiti, richiamò l'attenzione del ministro della guerra, il compianto generale Ferrero, il quale si pose a studiare il modo di cambiare il sistema di custodia delle armi e delle munizioni.

Gli succedette il generale Ricotti, il quale, pochi mesi dopo la sua seconda assunzione al Ministero, impressionato specialmente dell'aumento dei suicidi nell'esercito, nulla stabile per le armi, ma dispose che le munizioni da guerra, ossia le cartucce a pallottola, fossero conservate, non più negli zaini e nelle giberne dei soldati, ma in apposite cassette, rinchiusi in speciali ripostigli.

Io credo savissimo questo provvedimento; ma contro di esso si sollevarono ben presto insistenti lagnanze, non solo da parte dei comandanti dei reggimenti, ma anche da parte dei comandanti delle brigate, delle divisioni e dei corpi d'armata, tantochè venuto al Ministero della guerra il generale Bertolè-Viale, nel 1882, invitò tutti i dodici comandanti dei

corpi d'armata, ad esprimere il loro parere scritto in proposito.

Ebbene, quattro dei comandanti di corpo d'armata, senza dire assolutamente che il sistema non era buono, diedero delle risposte dubbie, ma gli altri otto nel modo il più reciso e formale dichiararono improvvido provvedimento quello di non lasciare ai soldati le loro munizioni, il cui peso deve il soldato abituarsi a portare in ogni occasione.

Per queste ragioni il generale Bertolè-Viale cancellò l'ordine dato dal generale Ricotti nel 1886, e d'allora in poi i soldati tornarono ad avere le 48 cartucce, come le avevano prima.

L'onorevole Mel mi domanda se non sia possibile custodire in locali appartati le armi.

A questo io rispondo negativamente e con piena convinzione; perchè le armi debbono potersi adoperare in ogni circostanza.

Spesso accade che per la istruzione specialmente delle reclute, esse si debbano adoperare sera e mattina. Esse poi si debbono adoperare per le guardie, per le istruzioni principali, per l'insegnamento della nomenclatura, della pulizia e della manutenzione.

Il tenerle appartate richiederebbe quindi una tal perdita di tempo ed anche una tal quantità di locali che, almeno per ciò che riguarda il fucile propriamente detto, credo non sia possibile di farlo.

Se l'onorevole Mel vuol sapere quali siano le mie convinzioni in proposito della custodia delle armi, io posso dirgli che credo il problema importante, e che non mi sentirei da me stesso capace di risolverlo con misure diverse da quelle che sono ora adottate. Io dovrei certamente richiedere il parere delle più alte autorità militari; ma sono sicuro che esse mi risponderebbero di continuare nel sistema attuale.

Nulladimeno prometto all'onorevole Mel di studiare la questione e di prendere anche esempio da quello che si pratica nei principali eserciti europei, sebbene fin d'ora possa dirgli che questo esame non sarà per darmi un gran lume, poichè i sistemi adottati dai diversi eserciti per ciò che riguarda questa questione sono perfettamente in contraddizione l'uno con l'altro.

Mentre nell'esercito germanico, per il suo sistema di reclutamento territoriale e per gli scarsi suoi movimenti in tempo di pace, non

si distribuiscono le cartucce a pallottola ai soldati, nell'esercito francese invece si segue un sistema identico al nostro, e nell'austriaco, con un sistema intermedio, si distribuiscono in tempo di pace due pacchetti di cartucce ad ogni soldato, che le tiene continuamente nella giberna.

Detto questo, torno a ripetere all'onorevole Mel, che studierò la grave questione, e che sarò molto lieto di poterla risolvere, nel senso che egli certamente desidera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle dichiarazioni che ha fatto, e vorrei che egli fosse persuaso che nessun altro sentimento mi ha mosso, che quello di provvedere, fin dove è possibile, ad impedire che si ripetano que' casi dolorosi, quei così detti drammi delle caserme che in passato, ed anche di recente, a Pisa, ebbero a verificarsi.

Allora fu nei circoli militari e nella stampa agitata la questione: se fosse prudente lasciare alla libera disposizione dei soldati, le armi da fuoco e le munizioni relative, in tempo di notte; perchè quasi tutti quei fatti che ebbero nome da Misdea, da Torres, da Magri ed altri, sono avvenuti sempre in tempo di notte.

E si domandava allora: perchè di notte, quando il soldato si trova a riposare, dopo il *silenzio*, sarà necessario che abbia a sua disposizione nella rastrelliera, che è alla portata di tutti nelle camerate, il fucile, e che nel suo zaino tenga le munizioni da guerra?

E siccome i massacri che erano avvenuti furono assai dolorosi, e commossero vivamente l'opinione pubblica, si chiedeva, se non fosse possibile di custodire diversamente queste armi e queste munizioni durante la notte, affinchè non avvenisse ciò che pur troppo più volte è avvenuto, col sacrificio di molte vite umane, che qualche pazzo, qualche esaltato o ubriaco, commettesse gli eccidi che si ebbero a deplorare.

Ora l'onorevole ministro mi ha detto che, interpellati i comandi dei vari corpi d'armata su questo argomento, risposero in vario senso; ma che prevalse l'opinione non si dovestero togliere al soldato le munizioni, in quanto che bisognava abituarlo al peso di 48 cartucce in tempo di pace e di 96 in tempo di guerra.

Ma io faccio riflettere che in tempo di

notte, quando il soldato dorme, non sorregge il peso delle cartucce, e soggiungo che le obiezioni da taluni a tal riguardo affacciate avrebbero valore se riguardassero il tempo di giorno e dell'ordinario servizio del soldato, quando per necessità di cose egli deve servirsi delle armi e delle munizioni, ma una volta che è suonato il silenzio nelle camere, una volta che non v'è nulla di grave alle viste, nè la truppa trovasi consegnata in caserma, in procinto di dover uscire di notte per servizio di pubblica sicurezza, non capisco perchè si debbano lasciare le armi e le munizioni alla portata dei soldati, fra i quali vi possono essere, come vi sono dappertutto, dei mali intenzionati che ponno ad esse dare di piglio e commettere quei massacrati che si ebbero a deplorare. Le vite dei nostri soldati, interamente consacrate alla difesa della patria e delle istituzioni, sono troppo nobili e preziose perchè si abbia a metterle a repentaglio per manco di previdenza e diligenza nella custodia delle armi e delle munizioni.

Del resto l'onorevole ministro della guerra mi ha promesso che egli studierà la grave questione per vedere di prevenire con qualche provvedimento, fin dove è possibile, il ripetersi di simili calamitosi fatti; quindi a me non resta che di prendere atto delle sue dichiarazioni e dichiararmi soddisfatto.

Presidente. L'onorevole De Giorgio ha una interrogazione al ministro guardasigilli.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Pregherei che fosse differita.

Presidente. Sta bene.

Anche l'onorevole Imbriani ha un'interrogazione al ministro guardasigilli.

È presente l'onorevole Imbriani?

(Non è presente).

Allora la sua interrogazione decade.

L'onorevole Aggio ha un'interrogazione al ministro dei lavori pubblici; ma, non essendo presente l'onorevole ministro, questa interrogazione rimane iscritta nell'ordine del giorno. Così pure quella dell'onorevole Barzilai diretta anch'essa al ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Capruzzi ha un'interrogazione al ministro d'agricoltura e commercio.

È presente l'onorevole Capruzzi?

(Non è presente).

Non essendo presente, la sua interrogazione decade.

Essendo trascorsi i 40 minuti per le interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Domande di autorizzazione a procedere contro il signor De Felice-Giuffrida ed a continuarne la detenzione.

Presidente. L'ordine del giorno reca tre domande di autorizzazione a procedere, una delle quali comprende la facoltà di continuare lo stato di detenzione del deputato De Felice-Giuffrida.

Per due di esse la Commissione propone alla Camera l'autorizzazione, per la terza propone il rigetto.

Procederemo alla discussione separata di ogni singola domanda, perchè evidentemente si dovrà votare distintamente sopra ciascuna di esse.

Per la prima le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« 1° Sia concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Giuseppe De Felice-Giuffrida per i fatti spiegati nella istanza del procuratore del Re di Palermo e figurati dagli articoli 134, 120, 152, 64 del C. p., ed avvenuti non posteriormente al decreto di instaurazione dello stato d'assedio in Sicilia;

« 2° Sia autorizzata, agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto, la continuazione dello stato di detenzione dell'onorevole Giuseppe De Felice-Giuffrida, riconoscendo, per quanto occorra, che l'arresto del medesimo operato il 4 gennaio scorso avveniva nelle condizioni permesse dall'articolo 45 dello Statuto. »

Presidente. Sopra queste conclusioni si sono iscritti per parlare diversi oratori.

Il primo è l'onorevole Barzilai.

Onorevole Barzilai, ha facoltà di parlare.

Barzilai. Onorevoli colleghi, ho appena bisogno di premettere una dichiarazione: i miei convincimenti politici si dilungano assai da quelli dell'onorevole De Felice-Giuffrida. Potrei dire che corre tra noi la distanza che vi è tra coloro i quali, dinnanzi ad ideali maggiori, vedono impallidire il concetto della patria, e quelli che, per avversità di fati od errori d'uomini, la patria invidiano ancora.

Noi crediamo che il concetto della patria

non sia affatto invecchiato, che esso significhi oggi, come quando l'auguravano i precursori: sicurezza, solidarietà con le tradizioni del passato, incentivo ad un avvenire sempre più alto.

Nè mi trattiene dal parlare l'ammonimento che l'onorevole Crispi rivolgeva, alcuni giorni sono, all'amico onorevole Cavallotti. Diceva l'onorevole Crispi: « Badate, costoro non vi saranno grati del patrocinio vostro. »

Se io avessi bisogno di una conferma del monito dell'onorevole Crispi la troverei nelle stesse carte di questo processo, poichè da esse risulta che all'onorevole De Felice-Giuffrida furono fatti, dai suoi compagni di fede, i più aspri rimproveri, le più acerbe rampogne, solo perchè aveva aggiunto la sua firma alle nostre nel programma dell'Estrema Sinistra; ed il partito nostro vi è qualificato con epiteti che, certamente, non mi piacerebbe di ripetere in quest'Aula.

Ma io credo e penso che, quando sono in giuoco questioni di libertà e di giustizia, quando si tratta di tutelare non un privilegio individuale, ma la garanzia di una funzione, non convenga guardare su quale individuo la questione si impersoni. Io vi dico, con la maggiore schiettezza, che parlerei nello stesso modo se oggi, anzichè dell'onorevole De Felice, dovessimo giudicare di altro collega che sedesse su qualunque dei banchi della Camera.

La lettura che ci ha fatto oggi il nostro onorevole presidente, di molte domande a procedere contro membri di questa Camera, dimostra che, nella maggior parte dei casi, la prerogativa dell'articolo 45 dello Statuto, si risolve in un peso piuttosto che in un vantaggio per i deputati.

Si costringe un deputato a sentirsi leggere domande a procedere per fatti insignificanti, per esempio, per un fatto come quello dell'onorevole Carli, imputato di avere provato una caldaia a vapore! E questo fatto mi richiama l'altro dell'illustre Paleocapa, che nel Parlamento subalpino fu soggetto ad una domanda a procedere per contravvenzione ad un regolamento di polizia municipale!

Vedete dunque come nella maggior parte dei casi questo privilegio non è che un peso. Se vi è invece un caso in cui assume tutta l'importanza di una garanzia della funzione legislativa è certo nei processi di indole po-

litica, nei processi del genere di questo che ci è posto dinnanzi.

Perchè, senza ricorrere col pensiero ai tempi nei quali i Re d'Inghilterra cacciavano i deputati incomodi nella torre di Londra, ricordo che in un tempo relativamente vicino il signor Fortou, nell'assemblea di Versailles, parlando di Leone Gambetta ebbe a dire: « Les adversaires il ne faut pas les combattre, il faut les balayer. »

Dunque anche oggi vi è la possibilità dell'invasione da parte del potere esecutivo nelle prerogative parlamentari per distogliere un deputato dall'ufficio suo.

Ciò premesso, entro a fare una breve disamina della relazione, lucidissima, dell'onorevole Palberti; e, continuando il discorso dove l'ho lasciato, esaminerò ciò che egli dice intorno alle facoltà che la prerogativa dell'articolo 45 lascia alla Camera nel suo giudizio di deliberazione sulla domanda a procedere.

L'onorevole Palberti dice che sempre la Camera si limitò ad esaminare, se nelle procedure vi fosse ingerenza dell'autorità politica, se la domanda fosse una derivazione di accuse arbitrarie.

Onorevole Palberti, devo dirle che i precedenti parlamentari non le danno ragione. La Camera, in una serie infinita di casi, e basti citare quelli del Luzzi, del Carbonelli, del Costa, del Francica, del Bonajuto, del Dotto e ricordare una pregevolissima relazione in materia dell'egregio mio amico Sacchi; la Camera, dico, ha invece ammesso essere facoltà sua di entrare nel merito delle domande a procedere per esaminare la figura ed il titolo del reato e vedere se, sotto le parvenze fallaci di un titolo di reato, non si celasse un'insidia del potere esecutivo. Anche nel caso presente dunque la Camera avrebbe facoltà di indagare se la figura di reato fosse quella che il Pubblico Ministero ha accennato nella sua requisitoria.

Ma io sono disposto anche ad accettare la sua teorica, onorevole Palberti, e ad ammettere che il giudizio di deliberazione da parte della Camera debba arrestarsi a questa indagine superficiale: se la domanda celi un'insidia del potere esecutivo.

Ma allora, di questa premessa bisogna accettare tutte le conseguenze; mentre Ella, onorevole Palberti, mi perdoni, dopo aver dichiarato nella sua relazione di non volere

entrare nel merito della domanda, ha emesso degli apprezzamenti, sebbene circondati da molte riserve e da molte cautele, che potrebbero, in qualche modo, riuscire di nocumento al nostro collega imputato.

Ora io credo fermamente che la tribuna parlamentare non debba esser trasformata mai nè in una cattedra di accusa, nè in una arringa di difesa; e perciò credo che, posta la premessa, Ella avrebbe forse adoperato meglio non scendendo ai particolari della causa.

Vengo ora brevemente al nodo della questione, poichè io credo che siamo tutti d'accordo che, non essendovi la prova esser questo un processo insidiosamente architettato dall'autorità giudiziaria, si possa concedere l'autorizzazione a procedere.

Gli stessi compagni di fede dell'onorevole De Felice-Giuffrida hanno lealmente, nemici come sono di ogni privilegio, sostenuto questo nella discussione avvenuta negli Uffici.

La questione importante, seria, la questione che involve davvero l'essenza delle prerogative parlamentari, comincia al quesito della flagranza di reato, al quesito, cioè, se il De Felice-Giuffrida sia stato arrestato veramente nei termini che l'articolo 45 prescrive.

Prima di entrare in questo esame, mi permetta la Camera di dire una cosa.

Io, dovendo parlare su questa domanda a procedere, ho creduto mio dovere di leggere diligentemente tutti e sei i ponderosi volumi del processo contro De Felice-Giuffrida. Nulla dirò alla Camera del loro contenuto, se non che un'osservazione devo fare all'onorevole Crispi.

Una sola cosa del suo discorso di pochi giorni or sono mi aveva profondamente impressionato, e della mia impressione avevo fatto parola all'amico Imbriani, e l'avevo trovato concorde con me. Egli disse, che risultava dagli atti del processo che i presunti cospiratori della Sicilia avevano patteggiato collo straniero, avevano trattato per un protettorato dell'Inghilterra e per la concessione di un porto russo nella Sicilia.

L'onorevole Imbriani disse: Questo è un assurdo! Ed un assurdo parve anche a me.

Sono andato alle carte, onorevole Crispi, e che cosa mi è risultato?

Crispi, presidente del Consiglio. Non ho detto questo; non mi ha capito!

Barzilaj. Debbo affermare che in questa

occasione, come in quella del famoso documento di cui parlerà domani l'onorevole Colajanni, il ministro è stato tratto in errore. Infatti, sapete in che si risolve questa famosa solidarietà colla Francia, coll'Inghilterra e colla Russia? In questo: L'amico di un parente, di un membro del Comitato centrale di Palermo (*Si vide*) avrebbe detto ad un funzionario di pubblica sicurezza, il quale lo avrebbe riferito al procuratore del Re, che tra le intenzioni di questo Comitato vi era quella di concedere un porto alla Russia, di profittare dell'occasione per richiedere la protezione dell'Inghilterra.

Lo stesso procuratore del Re, nella sua lealtà, rispondeva a questo zelante funzionario: Badate che, se voi non mi provate quanto meno che queste trattative sono precedenti all'arresto ed ai fatti che sono nel processo scritti, io le devo considerare come nulle e di nessun valore. E nulla e di nessun valore sono rimaste.

Io ho voluto dir questo non a difesa dell'onorevole De Felice-Giuffrida o di altri, ma per sgombrare dalla mente di quest'Assemblea un dubbio ed un'impressione sinistra, che veramente ci aveva colpiti tutti come italiani, non come uomini di partito.

Ciò posto, rientro nella questione della flagranza di reato.

Non ho bisogno di dire a voi, che siete giuristi, nè posso dirlo nei termini in cui lo farei forse se mi trovassi davanti ai magistrati, in che consista la flagranza. Voi sapete che vi è stato di flagranza quando taluno è colto nell'atto di commettere un reato ed è seguito dal pubblico clamore od arrestato con gli strumenti del suo delitto.

Perchè l'articolo 45 dello Statuto sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza?

Per una ragione patente, perchè nel caso della flagranza l'evidenza della prova distrugge ogni sospetto di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato.

Ora, essendo questa la sola eccezione sancita dallo Statuto, come mai l'onorevole Palberti sostiene nella sua relazione che non occorre che le prove siano coeve alla flagranza, che esse possono colorire, possono giustificare in prosieguo questa flagranza, che è la causa dell'arresto? Ma evidentemente, se noi ammettiamo questo, apriremo le porte ad ogni possibile arbitrio. Perchè naturalmente, quando materia a procedere ci sia, le prove

si troveranno, ed allora qualunque deputato potrà essere arrestato domani, perchè tra un mese il pubblico ministero o il giudice istruttore troverà quelle prove, le quali valgono a legittimare l'arresto.

Onorevole Palberti, se, invece di compendiare brillantemente nella sua relazione i fatti del processo anteriori e posteriori all'arresto, Ella si fosse limitato al solo documento, il quale può deporre su questo punto della flagranza, cioè al rapporto che il 3 febbraio il questore Lucchesi mandava al procuratore del Re, Ella si sarebbe convinto che in quel documento, il solo che faccia testo per noi in questa materia, la flagranza non è in alcun modo dimostrata. Infatti, che cosa dice il questore Lucchesi? Dopo aver raccontato il sorgere dei Fasci, dopo aver raccontato una quantità di cose generiche, nelle quali in nessun modo una complicità specifica del deputato De Felice è dimostrata, se la cavava con queste parole: « E poichè la flagranza di tali reati è sempre continua, poichè si prosegue dal Comitato a soffiare nel fuoco di sottomano, essendo tutti i membri del Comitato medesimo riuniti in quel giorno a Palermo, ne fu ordinato l'arresto. »

Ora, onorevole Palberti, io potrei convenire con Lei, se volessi entrare in questa discussione, che in prosieguo indizi e prove, che dinanzi ai giudici saranno certo distrutte, potranno raccogliersi; ma sino all'atto dell'arresto noi non abbiamo nulla, se si eccettua questa poesia giudiziaria del pubblico accusatore che dice: questa gente si agita, scuffia di sotto mano; quindi sono in flagrante e bisogna perciò arrestarli.

Questo è troppo poco, ed io ricordo che, in questa Camera, i principali giuristi, che furono gli interpreti autentici, dirò così, delle prerogative parlamentari (il Mancini, tra questi, a cui dobbiamo quel meraviglioso documento interpretativo dell'articolo 45, che tutti sanno), hanno dichiarato sempre, e nel modo più assoluto, che la eccezione della flagranza non fu mai e non deve, sotto nessun rispetto ed in nessun caso, essere interpretata in modo estensivo.

Ma che più? Mi permetterò di citare alla Camera un esempio solo.

Nel 1869 si è presentata domanda per convalidazione di arresto per reato di assassinio contro il deputato Maierana Cucuzzella. Si trattava di un reato abietto, ebbene, che

cosa ha detto la Commissione parlamentare di allora? « Ripugna ad essa di attribuire alla parola « flagrante » una intelligenza estensiva in danno del principio della inviolabilità parlamentare e della libertà individuale. *In dubiis pro libertate.* »

E la conclusione fu negativa, sebbene si trattasse, ripeto, di assassinio.

Questo vi dimostra, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo prescindere assolutamente dalla qualità del reato che il nostro collega, secondo l'accusa, avrebbe commesso, come da ogni simpatia o antipatia politica verso di lui, per salvaguardare questo principio, che è difesa di tutti, abbandonando il quale, come diceva il Cremieux all'Assemblea francese: *hodie mihi, cras tibi!* potremmo esser colpiti tutti, una volta che all'arbitrio venisse aperto il passo.

Dovrei ora dire un'altra parola sull'ultima parte della relazione Palberti. Io mi felicito che, almeno, abbia trovato grazia presso la Commissione il concetto della irretroattività della legge penale.

Veramente, noi abbiamo assistito pochi giorni fa ad una discussione, nella quale (cosa che, forse, ai venturi non sembrerà credibile) questo principio, fondamento di ogni legge, venne sconosciuto, venne sconfessato; ma, scendendo dalle generalità al caso particolare, la Commissione parlamentare, composta di elementi d'ogni parte della Camera, ha affermato che la vieta ragione, che le leggi di procedura s'impossessino tosto di colui che delinque, non è applicabile, quando si tratti di menomare il suo diritto di difesa; quando si tratti di aggravar la sua pena; quando si tratti di qualche cosa che va ben al di sopra del semplice rito penale.

Tale retroattività, quando si tratti di giurisdizioni nuove che si sostituiscono alle antiche, non vale, quando la giurisdizione antica vive, resta a lato della nuova, la quale ha confini nettamente segnati dai decreti che la istituiscono.

Ho detto con ciò, tutto quel che la relazione Palberti mi suggeriva. Spero che la Camera vorrà esaminare questa questione, questa serie di delicate questioni, senza spirito di parte; che essa vorrà intendere come, in questo momento, sia in giuoco qualche cosa di più (per quanto sia cosa gelosa, delicatissima) della libertà di un collega; come si tratti delle prerogative parlamentari; della

divisione dei poteri; di quelle garanzie che, rispondendo alla inviolabilità che le nostre leggi consentono al principe, segnano i limiti inviolabili, invulnerabili dell'attività delle funzioni parlamentari.

E non saprei concluder meglio queste disadorne parole, che ricordando ciò che Pasquale Stanislao Mancini diceva in quella splendida relazione sull'articolo 45 che ho citato testè: « La Camera elettiva dell'Italia risorta arrossirebbe, al rimprovero di retrocedere, anzichè di avanzare, a fronte del Piemonte, nella via della libertà e della fermezza politica. »

Io mi rifiuto a credere che la Camera italiana possa mai meritare un tale rimprovero. (Bene! Bravo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Mi limiterò a poche osservazioni.

Mi è doluto assai di leggere la relazione del deputato Palberti, verso la quale l'amico Barzilai è stato, parmi, troppo mite. (*Si ride*).

Io, leggendola e rileggendola, mi sono richiesto se fosse una relazione parlamentare, od una requisitoria di pubblico ministero; e mi apparve piuttosto una requisitoria, anzichè una relazione.

Dopo avere affermato che egli non voleva entrare nel merito della questione, e nello esame dei reati attribuiti (cosa che io invece credo doverosa d'accordo con l'amico Barzilai), il relatore ha svolto una vera requisitoria, venendo, tra le altre, a queste deduzioni: che cioè « i rapporti delle autorità dimostrano come presunzioni gravi contro il De Felice si fossero raccolte da tempo, come forse la sua qualità di deputato abbia fatto sospendere per qualche tempo misure di rigore che pure si sarebbero presentate prudenti ».

Prudenti! Quindi anche la prudenza vi sarebbe stata nelle prevenzioni; anche nell'arresto preventivo?

Parla poi il relatore sempre in base ad atti che non so quanto valore possano avere, se raccolti dopo l'imputazione pronunziata, di una discesa di Cipriani in Italia, come se si trattasse di una discesa di Barbarossa. E questa discesa sarebbe avvenuta nel 1893, discesa che si riannoderebbe poi al testo dell'accusa per gli accordi con lo straniero.

Si potranno discutere le opinioni di Cipriani; ma chiamarlo straniero, e parlare di accordi con lo straniero...

Palberti relatore. Ma niente di tutto questo.

Imbriani. ... mentre, deputato Palberti, il Cipriani è stato volontario nelle guerre per l'indipendenza d'Italia nel 1859, nel 1860 e nel 1866, non mi pare giusto. (*Lieve mormorio*).

Io non so chi sia che brontola; io dico fatti, e se qualcuno ha da contraddirmi, mi contraddica.

Presidente. Non badi alle interruzioni onorevole Imbriani; continui.

Imbriani. In tutto questo, o signori, io non veggo che uno spirito continuo di persecuzione contro il deputato De Felice. Ora io non intendo di fare qui la difesa del De Felice; io esamino semplicemente lo stato e la condizione delle cose: e sono convinto che tutte le gravi cose attribuite all'amico De Felice non esistono. Aggiungo che mi piace di chiamarlo amico in quest'ora in cui egli è sventurato; in quest'ora in cui egli è in prigione, in cui egli è sotto accuse che io credo false fino alla loro prova, prova che non vi può essere, perchè se le accuse stanno in questi atti dei quali ho parlato, prova non vi è.

Ricordo che da un pezzo è cominciata e continua questa persecuzione contro l'onorevole De Felice.

Altra volta, tre anni fa, fu messo in carcere perchè accusato di falso. E il falso in che cosa consisteva? In un certificato medico presentato al tribunale perchè non era andato a testimoniare.

Questa accusa veniva fuori perchè, a norma della legge elettorale politica, egli non potesse essere tra i candidati per un certo numero d'anni.

Senonchè, o signori, è proprio questa persecuzione continua che, nell'animo del popolo, ha inalzato il De Felice, appunto perchè lo si vedeva fatto bersaglio dei potenti e dei prepotenti. Il popolo si diceva: ma questo uomo, dunque, deve avere un grande valore e grandi ragioni, perchè possa essere colpito così ingiustamente.

E quanto più i colpi erano ingiusti, tanto più sorgeva la volontà di reazione nella collettività del popolo.

Quando si vide, o signori, che all'onorevole De Felice, era fatta colpa perfino della sua paternità, quasichè le colpe dei padri potessero discendere sopra i figli, per Dio! a questo rispose il corpo elettorale conferendogli il duplice mandato di deputato.

Quanto alla flagranza di cui poc'anzi, ha così ben parlato l'amico Barzilai, voglio ricordare qualche precedente: anzi ne ricorderò uno che parmi possa valere per tutti. Nel Parlamento subalpino, fu proclamato deputato Didaco Pellegrini. Era in carcere sotto accusa di Stato, nel 1848. Allorchè fu pronunziato il nome di Didaco Pellegrini, si alzarono alcuni deputati e domandarono se egli fosse già stato messo in libertà come doveva esserlo, e dichiararono che non si poteva andare innanzi nella discussione, se il Pellegrini non fosse già in libertà, essendo stato proclamato deputato.

Il ministro Pinelli riconobbe il diritto della Camera, ed immediatamente ordinò la scarcerazione del Pellegrini.

Se è qui presente il deputato Ercole...

Torraca. Custode delle tradizioni.

Imbriani... egli deve ricordare questo fatto; e lo deve ricordare anche il nostro presidente onorevole Biancheri.

Tale era il concetto delle prerogative parlamentari, che non sono solamente a garanzia dei singoli, ma a garanzia della volontà nazionale, a garanzia delle aspirazioni popolari. Tale era la coscienza di queste prerogative, o signori, che non si permetteva neppure per un momento al potere esecutivo di violarle.

Da allora ad oggi, quante abdicazioni, quanta remissione, quanta tolleranza! Tolleranza grave, o signori: perchè io vedo un indirizzo brutto nel Governo; quello di screditare ogni giorno di più le istituzioni parlamentari, per poi poterle violare, o magari sopprimere.

Presidente. Onorevole Imbriani, moderi le sue espressioni. Ella va al di là del segno; nè ha il diritto di attribuire al Governo intenzioni che non hanno ombra di fondamento.

Imbriani. Signor presidente, io esprimo la mia opinione.

Presidente. Sì, ma non attribuisca ad altri opinioni che non hanno, ripeto, assolutamente ombra di fondamento.

Imbriani. Ringrazio il signor presidente del monito che ha dato al Governo. (*ilarità*).

Presidente. Il Governo non ne ha bisogno; lo dò a Lei perchè non si abbandoni a supposizioni infondate.

Imbriani. Perchè, o signori, è appunto da questo discredito continuo che nel Governo nasce una specie di diritto innanzi al popolo,

indicando questo sistema parlamentare come ogni giorno più decaduto, più obbrobrioso, e più corrotto.

Ora, o signori, è dover nostro, è primo dei nostri doveri, di drizzarci contro questo sistema, e di difendere ad oltranza i diritti del Parlamento, che non sono altro che i diritti del popolo, perchè qui noi non siamo che commissari del popolo. E quando noi difendiamo ciò che altri indica quali privilegi nostri, noi invece difendiamo i diritti popolari. Se volessimo entrare nell'ordine dei privilegi, noi avremmo, o signori, ben altri, ben altri privilegi da livellare e che ci sopraffanno! Uno degli argomenti più speciosi degli accusatori si è quello di indicare il De Felice come uno dei sobillatori, degli istigatori alla rivolta.

A me, già, pare che si dia troppa importanza a tutta questa faccenda. Se la costituzione di uno Stato, se la sua sicurezza debbono dipendere dall'opera di uno o dieci così detti sobillatori o promotori di disordini, io vi domando: quali sono allora le fondamenta di questo Stato che realmente, nel nostro diritto pubblico, debbono consistere nella volontà popolare?

E se basterà a scompaginare tutto ciò, ed a sconquassare le così dette istituzioni....

Presidente. Onorevole Imbriani, la invito ad usare parole più convenienti quando parla delle istituzioni: altrimenti le tolgo la facoltà di parlare.

Imbriani. Dico *così dette* perchè sono violate ad ogni momento, signor presidente.

Presidente. Sono sue supposizioni; ragioni in altro modo.

Imbriani. Se ci sono, forse, in questo momento difensori di queste istituzioni, siamo proprio noi che le difendiamo di fronte a coloro che le obliterano, e che le violano ad ogni momento.

Ma pure ammesso che ci siano sobillatori contro i Governi e contro tante magagne che derivano dai Governi, io domando se a queste sobillazioni in Sicilia abbia o no recato un po' il suo contributo anche il presidente del Consiglio presente.

Io ricordo bene le cose dette e scritte nell'ultimo anno dal presidente del Consiglio: e le posso indicare, perchè sono pubbliche.

Io ricordo che egli, rivolgendosi ad una associazione nella provincia di Siracusa, ebbe a dire che alla fin fine i popoli, se la conti-

nuava così, avrebbero saputo a che cosa dovevano appellarsi: e che ne avevano esempi nei fatti del 1848.

Mi ricordo altresì che in un'altra lettera scrisse: mai nulla è da aspettarsi e nulla da meravigliare da questo Governo dopo i fatti di Caltavuturo. Ora se i procuratori generali vanno cercando, per accusare il deputato De Felice, i discorsi pronunziati quattro o cinque mesi prima, perchè non portano anche in processo le lettere scritte presso a poco nella stessa epoca dal deputato Crispi? Questa è una domanda che parmi ragionevole: perchè, se sono sobillatori quelli che hanno riconosciuto ed ammesso un disagio esistente, non ponete fra i sobillatori anche il deputato Crispi di allora, il presidente del Consiglio di adesso?

E badate bene, signori, che non dico questo per darne colpa al deputato Crispi: chè anzi ho applaudito alle sue parole di allora. Lo dico per mettere le cose al loro giusto posto. E quando vedo gonfiata la minima azione, i minimi scritti, dove tutt'al più si può trovare qualche leggerezza, per cercarci poi dentro la colpa più grave, io mi domando ancora una volta se tutto ciò non provi che va continuando quel tale sistema di persecuzioni che si faceva sin da prima all'onorevole De Felice. E perciò mi schiero risolutamente in difesa del perseguitato e contro i persecutori, quali che essi siano, dovunque essi si trovino! (Bravo! *all'estrema sinistra*).

D'altra parte io che non veggio la flagranza, e quindi ritengo violazione dello Statuto la detenzione, non esito a riconoscere che la Commissione ha compiuto il suo dovere nel porre certe condizioni prima di dare il consenso a procedere. Perchè, se bene ho letto e se bene ho compreso, lo spirito di questa relazione significa: la Commissione crede che la Camera debba concedere l'autorizzazione a procedere, ma *sub conditione*: cioè, non consegnerà mai un suo membro nelle mani al potere esecutivo (*Si ride*), perchè lo mandi dinanzi ad un tribunale militare per farlo condannare all'ergastolo; ma vuole, a norma dello Statuto, che esso non possa esser tradotto se non dinanzi ai giudici ordinari, che in questo caso sarebbero i giudici popolari, i giurati.

E in verità, ogni altra decisione sarebbe stata enorme.

Io, alcuni giorni fa, ad un collega che sosteneva la possibilità di una decisione diversa, pure scagionandone sè stesso e la Ca-

mera che avrebbe compiuto quest'atto innoaminabile, inqualificabile, io diceva: mi par quasi di udire i prelati del Concilio di Costanza, i quali, ipocritamente, consegnavano Giovanni Usse e Girolamo da Praga all'impero per condurli al rogo, ma si scusavano dicendo: noi non dobbiamo statuire circa le pene; noi non dobbiamo considerare quale sia la giurisdizione o la forza esecutiva dinanzi a cui essi vanno; noi li consegnamo al braccio secolare che è il vindice della Chiesa (in questo caso sarebbe il braccio militare, vindice dello Stato e l'analogia sarebbe esatta), e non dobbiamo curarci di altro. Li brucino pure vivi, noi non ne abbiamo colpa!

E con questa ipocrisia se ne lavavano interamente la coscienza.

Ah! no, o signori! Oltrechè sarebbe un ragionamento assolutamente ipocrita, sarebbe proprio una dedizione ed un annullamento così pieno dei diritti dell'Assemblea, cioè del popolo, e dei diritti riconosciuti dalla legislazione, che io non posso neppure supporlo.

Allora sì, o signori, che avremo il diritto di dire, come mi veniva in mente l'altro giorno, quando si voleva fare una strana confusione tra i colpiti ed i giudici in quest'Aula, riguardo agli scandali bancari, che il dio pudore è fuggito dal cielo latino! Fate che esso non sia completamente fuggito; che resti almeno qualche cosa del diritto, della ragione, dell'onesto e della giustizia.

Presidente. Ora spetta la facoltà di parlare all'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Sarò brevissimo. Prendo a parlare soprattutto per notare che l'amico Barzilai non trovava da meravigliarsi di questo processo, e conchiudeva con l'accordare l'autorizzazione a procedere. Io non udii bene se anche abbia voluto approvare l'arresto in flagranza di reato.

Barzilai. No! no!

Colajanni Napoleone. Tanto meglio, mi correggo: vuol dire che ho udito male.

Quanto all'essere fantastico il processo, mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera intorno a questa necessaria distinzione. Se si parla di processi per i tumulti di Sicilia, certamente essi nulla hanno di fantastico, ma hanno una base reale. Se si parla però di processi di cospirazione, alla quale si vorrebbero connettere i tumulti di Sicilia, facendone risalire la responsabilità a Giuseppe De Felice-Giuffrida e ad altri, allora si mi

permetto di pensare che assolutamente qui siamo nel regno del fantastico.

Non c'è nel processo (e si attendeva che ci fosse da chi aveva il diritto e l'autorità di darla) l'ombra della dimostrazione di una connessione fra i moti di Sicilia e l'azione dell'onorevole De Felice. Per una strana coincidenza, intorno alla quale, o signori, richiamo la vostra attenzione, sta in fatto che in nessuno dei paesi dove avvennero tumulti più o meno gravi, fu mai l'onorevole De Felice; tutti i paesi, dove i tumulti si verificarono, giammai furono da lui visitati, e si può dire e garantire che ivi egli non avesse relazioni di sorta. Appena appena dal processo sorgerà che c'è qualche relazione epistolare abbastanza lontana.

Ho letto nella relazione dell'egregio Palberti un accenno a depositi di armi nuove e d'armi vecchie che si accomodavano: e prima di venire qui nell'Aula ho domandato a lui: ma sorge quest'affermazione dal processo? Ma hanno davvero trovato delle armi? Ce ne sono state molte sequestrate o anche poche? L'onorevole Palberti, leale qual'egli è, ha dovuto rispondermi: non c'è che l'assicurazione del questore di Palermo relativamente alle voci che correivano a proposito di queste armi.

Vedete bene, onorevoli colleghi, che tutte le armi per la rivoluzione, cioè i mezzi per conseguire il fine, non esistono che nella immaginazione abbastanza fantastica del questore Lucchesi. E la chiamo fantastica, per non qualificarla con qualche parola ancor più grave.

Che cosa sia poi tutto il tessuto di questo processo, io vorrei argomentarlo da un documento che ha letto, in questa Camera, l'onorevole presidente del Consiglio.

È superfluo dichiarare che io non metto menomamente in dubbio la piena e completa buona fede del presidente del Consiglio quando leggeva questo documento. Ma è strano che questo documento da lui letto qui si riferisca precisamente ad un tentativo turpissimo di vendetta esercitata da un miserabile che, per sedurre la donna altrui, cercò di mandare in carcere il marito che gli riesciva incomodo. Nè si dica, come si potrebbe, che quel proclama, come fu adoprato in Petralia Soprana, fu adoprato anche altrove. No, egregi colleghi: e di ciò abbiamo un indizio preciso che non ci permette dubbi.

In quel proclama, che tanto impressionò la Camera, si diceva precisamente: attendete il segnale della campana della Matrice e del Salvatore. Ebbene, se il proclama avesse detto soltanto « la campana della Matrice » avrei potuto supporre che esso fosse quasi un proclama generale per la Sicilia, perchè dappertutto in Sicilia le cattedrali popolarmente si chiamano « Matrici, » ed ogni paesello ha la sua cattedrale. Ma nel proclama si parla della Matrice e della chiesa del Salvatore: e queste sono appunto le due principali chiese di Petralia Soprana. Ivi fu inventato quell'iniquo proclama, a cui l'onorevole presidente del Consiglio accordò tanta importanza da venirecelo a leggere qui. Ora quando un processo si basa su tali elementi; quando si afferma soltanto e non si prova che ci sono le armi (l'affermazione però è del questore Lucchesi, il bastonatore sistematico); quando il documento più importante e che impressionò maggiormente la Camera (dice il resoconto ufficiale) risulta essere non altro che un mezzo turpissimo adoperato da un miserabile per nuocere ad un povero galantuomo che accudisce tranquillamente ai propri affari, noi possiamo ben dire che questo processo è, ripeto, interamente fantastico.

Con questo non intendo negare che nelle intenzioni del De Felice non ci fosse quella di cospirare; ma non basta l'intenzione di un solo per costituire la cospirazione. Perchè ci sia la cospirazione, ben altri elementi devono concorrere! Ci devono essere i mezzi di rendere efficace la cospirazione stessa: e questi mezzi, nel caso nostro, mancano. Non c'è intesa; non ci sono armi; non ci sono danari; nulla, assolutamente nulla di quel che potrebbe rendere pericolosa una cospirazione. Se mai, tutto il lavoro del De Felice potrebbe dar da pensare se uno psichiatra, anzi che un magistrato, avesse dovuto occuparsi di questo processo.

Ad ogni modo, per parte mia, non vorrei acconsentire nè alla convalidazione dell'arresto, nè all'autorizzazione a procedere.

La Camera, probabilmente, non sarà di questo mio avviso. Spero tuttavia che essa, facendo almeno eco alle proposte, tanto eque e tanto oneste, della Commissione, vorrà stabilire che l'onorevole De Felice sia deferito ai suoi giudici naturali, ai giurati. Noi dobbiamo far questo, per una ragione di moralità.

Quando il processo si sarà svolto dinanzi

ai giurati, con gli avvocati e con una libera discussione, e non con una larva di discussione come quella che si fa innanzi ai tribunali militari, allora potremo vedere realmente se il processo che si è costruito sia una realtà o sia una mera fantasia.

Presidente. All'onorevole Cavallotti spetta la facoltà di parlare.

Cavallotti. Io sottoscrivo, ed invito la Camera a sottoscrivere, al numero primo delle conclusioni contenute nella relazione dell'onorevole Palberti, con una lieve aggiunta che proporrò. Non sottoscrivo alla sua conclusione seconda, che riguarda la continuazione dell'arresto, e mi associo alla conclusione negativa per l'altra domanda, intorno a cui ha riferito l'onorevole Grippo. E, per la terza, di cui pure è relatore l'onorevole Palberti, invito il mio caro amico Palberti a mettersi d'accordo coll'onorevole Grippo, e con sè medesimo.

Io potrei fare molte osservazioni alla relazione principale dell'onorevole Palberti, per quanto la soddisfazione di trovarmi con lui d'accordo circa quello che, per me, oggi è il punto principale, possa indurmi ad essere verso di lui meno arcigno di quello che lo sia stato il mio ottimo amico Imbriani. Quando l'onorevole Palberti osserva che l'indagine della Camera deve essere ristretta in rigorosi confini, io non avrei che a ripetere quanto dissero gli oratori precedenti, per richiamarlo a questo: che se c'è caso in cui l'indagine della Camera deve essere larga, completa, senza confini, è precisamente nell'indagine che si riferisce a processi politici, perchè è precisamente, ed unicamente per processi politici che la garentia parlamentare è stata istituita.

Ora, poichè nessuno vorrà negare che questo non sia un processo essenzialmente ed esclusivamente politico; poichè al Governo stesso (io non l'affermo, ma l'immagino) forse fa comodo il rifugiarsi dietro certi rinvii di processo in Cassazione per evitare la condanna che sin d'ora avrebbe colpito i giudici militari e lui insieme; poichè un voto come quello dato l'altro giorno dalla Camera, la quale non è che un solo dei poteri pubblici, per fortuna non costituisce precedente che stia al disopra della legge, e anche dopo quel voto io posso continuare ad affermare che solamente un astio e una vendetta politica hanno governato tutta questa procedura, e la politica ha forzato la mano alla giustizia, per

tutto questo avrei amato che l'indagine della Commissione fosse stata la più completa e rigorosa, come l'indole del processo richiedeva.

Io non sono niente tenero dell'articolo 45 dello Statuto, nè delle tutele che esso conferisce e che spesse volte si risolvono in una antipatica noia per lo stesso deputato. Per conto mio non ho mai voluto profittarne, e mi ricordo che una volta che lo stesso onorevole Palberti riferiva intorno a una domanda a procedere contro di me, e per una benevola cortesia a mio riguardo andava cercando dei motivi d'indugio, ho dovuto io stesso invitare il presidente a lasciar libero e sollecito il corso alla giustizia. All'infuori dei casi in cui il potere esecutivo minacci la libertà dell'avversario politico, la tutela concessa dall'articolo 45 non è altro che una menomazione della dignità e della persona morale del deputato.

Ma appunto perchè unicamente ed esclusivamente pei casi d'indole politica ha la sua ragion d'essere la garentia, io perciò desideravo che in questo caso l'inchiesta della Giunta fosse la più minuziosa e più ponderata possibile. E non è possibile sottrarsi a questo desiderio leggendo certi atti dell'incartamento e certi rapporti di questori, il cui nome soltanto avrebbe dovuto invitare il mio ottimo amico Palberti a pensare. Perchè non è lecito ad un deputato, che ha questo delicato ufficio di esaminare una proposta come quella che discutiamo, di accettare ad occhi chiusi, senza beneficio d'inventario, le informazioni di un questore Lucchesi, e dare a questo testimonio, troppo noto, l'importanza, il valore, la stima che il disprezzo del paese gli ha tolto.

Dico è impossibile sottrarsi a questa domanda leggendo certi atti del processo, leggendo le stesse due requisitorie per i fatti di Casteltermini e di Pedana, avvenuti due o tre mesi prima della proclamazione dello stato d'assedio: requisitorie ed atti che io non qualificherei con la frase intemperante di Francesco Crispi, quando diceva al Parlamento che certe sentenze si devono attaccare al collo dei loro autori. Questo non direi mai: ed ebbe torto l'onorevole Crispi, nella sua ferocia d'allora contro lo stato d'assedio, di inveire a quel modo contro i giudici. Dirò che non al collo degli autori, ma ai muri d'Italia si dovrebbero attaccare, perchè si ve-

desse sino a qual punto può la politica perturbare il sereno ambiente della giustizia.

Come mai uno spirito alto, perspicace ed equanime come quello dell'amico Palberti, non ha confrontato la forma terribilmente precisa della esposizione qui fatta dall'onorevole Colajanni, colle forzate reticenze e colle asserzioni retoriche e vaghe dell'onorevole Crispi nel suo discorso dell'altro giorno? Come non ha bene studiato il valore di certi documenti che si è osato leggere in quest'Aula per impensierire l'Assemblea? Non occorre che io mi fermi a parlare di quel manifesto *firmitissimo* che destò impressione così decisiva negli animi della Camera, e di cui ci ha detto or ora l'onorevole Colajanni a che cosa si riducesse; tanto che mi ha fatto pensare se sia lecito, in un'ora ed in una discussione solenne, perturbare lo spirito dell'Assemblea nazionale spacciandole come documento dell'insurrezione contro la patria il reato volgare di un funzionario del Governo. Come è possibile, dico io, che l'onorevole Palberti, intendendo tutto questo, non abbia sentita una voce interna gridargli che quei documenti, quelle relazioni non erano tutt'oro di coppella, e ammonirlo di guardarsi dalle montature di macchine artificiali?

Potrei osservare inoltre all'onorevole Palberti che, mentre egli segue così credulo e diligente le tracce della accusa nella relazione sua, viceversa non pone mente a tanti elementi del discarico che avrebbero reclamato maggiore imparzialità.

Non ho trovata neanche la traccia della testimonianza mia dinanzi al giudice, nella quale dissi in quale stato trovai il De Felice di ritorno da Marsiglia, e come udii dal suo labbro parole che l'onorevole Palberti potrebbe sottoscrivere.

Non vi ho trovata alcuna traccia di quella famosa lettera sequestrata in cui la polizia per un istante sperò di aver fatto la sua scoperta decisiva: e che poi per isfuggire alle beffe, si affrettò a porre in silenzio, quando fu chiaro che la terribile « bomba » di cui nella lettera si parlava, riguardava la pacifica pubblicazione di un giornale!

Nemmeno ho trovata alcuna parola della povertà estrema in cui versava prima e al momento dell'arresto il De Felice, che protesta da sé contro la ignobile accusa dell'oro straniero. Quando si vuol essere com-

pleti, o lo si è interamente o si è interamente riservati.

Ma queste sono tutte osservazioni, alle quali, ripeto, volentieri rinunzio, poichè a me piace fermarmi alla conclusione a cui giunse l'onorevole Palberti: vale a dire che almeno non si debba togliere l'imputato ai suoi giudici; ai suoi giudici naturali, ordinari; a quelli che lo Statuto gli assegna. Io sottoscrivo a che la Camera consenta l'autorizzazione a procedere contro De Felice; e qui non mi fermano gli scrupoli dell'amico Colajanni.

La domando per il De Felice nel suo interesse, perchè è cara sempre per me la supposizione della innocenza e perchè l'imputato deve aver diritto a difendere e a dire tutte le ragioni sue nella sede ove furono portate le accuse; la domando per il De Felice nel suo interesse, come l'ho domandata sempre per me, dal primo giorno che entrai alla Camera.

Il primo giorno che qui entrai (ed ero meno grigio d'adesso) trovai una domanda a procedere contro di me bell'e pronta: e dissi subito che non era venuto qui per mettermi all'ombra di nessun privilegio, ma per domandarne l'abolizione di tutti. E De Felice egli stesso non chiede un trattamento diverso. Soltanto vi chiedo di deferire l'imputato ai suoi giudici.

In ciò sono contento di trovarmi d'accordo col mio amico Palberti; e dico la verità, in un momento in cui lo spirito di reazione contro immaginari pericoli perturba di tanto gli animi e le fantasie, a me fa piacere trovare un uomo il quale, pur disposto a guardare rigorosamente le cose, sente nella sua coscienza che qui c'è qualche cosa che varca assolutamente i limiti della legge.

Io gliene do plauso, onorevole Palberti, anche se mi senta il mio amico Imbriani. E quando ascolto un ragionamento così lucido, come quello in cui Ella mi dimostra, che è evidentemente ed assolutamente impossibile ed ingiusto, che sarebbe iniquo strappare il De Felice ai suoi giudici naturali; io mi conforto e dico: alla buon'ora, non tutto è oscurato qui dentro: sia pure ministro di grazia e giustizia l'onorevole Calenda, qui dentro, al buon senso è data ancora la parola. (*Bene! — Ilarità*).

Però, onorevole Palberti, sia completo; il suo ragionamento reclama un corollario. Ella dimostra, e non si potrebbe dimostrarlo in

forma più nitida, che il De Felice dev'essere sottratto alla competenza dei tribunali militari, e lo dimostra per queste tre ragioni:

Che l'ultimo atto imputabile al De Felice riscontrato nella *procedura* sarebbe il manifesto 3 gennaio 1894;

Che questo manifesto non è posteriore al decreto che instaurò lo stato d'assedio in Sicilia;

Che quindi la Camera concede l'autorizzazione a procedere per fatti che accerta e dichiara non posteriori alla instaurazione dello stato d'assedio.

Allora, onorevole Palberti, sia con me, e questo è degno di lei, della sua mente, del suo carattere, sia con me, dico, concorde nella conclusione, e dia a questo ragionamento la sua conclusione indispensabile, perchè non è giusto, non è bello dimostrare che una cosa sarebbe iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.

Questa nostra Assemblea purtroppo non ha bisogno di nuove stigmate di decadenza.

Io dunque mi restringo ad una semplice proposta che spero la Camera vorrà approvare, come sono certo l'approverà l'onorevole Palberti, perchè non si tratta altro che di applicare il suo ragionamento e di completarlo. La mia proposta è questa: che dopo le parole: « ed avvenuti non posteriormente al decreto di instaurazione dello stato d'assedio in Sicilia; » in obbedienza a tutte le premesse svolte, si aggiunga: « quindi di competenza dei tribunali ordinari che all'atto dell'istruzione funzionavano. »

Trasvolò sulla seconda conclusione che domanda il mantenimento dell'arresto per essersi verificata la flagranza. Veramente intorno a questa flagranza, di cui così bene e con tanta precisione di ragionamento ha parlato l'onorevole Barzilai, ci sarebbe molto da discorrere ancora. Mi basterebbe riferirmene a quello che dice lo stesso relatore Palberti, perchè quando io vedo il caso di flagranza che solo autorizza questa estrema misura derogante all'articolo 45 dello Statuto giustificato, nella sua relazione, più su con una « quasi flagranza », più giù con semplici « considerazioni di convenienza politica », io dico, onorevole Palberti, che voi stesso non siete convinto della domanda vostra e che qui non si tratta più di una precauzione per assicurare l'imputato alla giustizia, ma di una persecu-

zione odiosa contro un uomo, la quale nell'uomo perseguita un principio.

Ma io, ripeto, non mi riscaldo su questo punto, nè come il mio amico Imbriani, nè come il mio amico Colajanni. Anch'io sono stato in prigione e credo che agli uomini politici, in certe ore, un po' di prigione non faccia male. (*Si ride*).

Sicuro; in certe ore ed in certi momenti di tempesta ad uomini politici, che combattono certe battaglie, un po' di prigione, che li provi, non fa male; sferza il sangue, ritempra le forze, riposa la mente, concilia le simpatie.

Se non ero in prigione io non diventavo deputato; e lo stesso De Felice, se non lo mettevano in prigione, non lo diventava neppure lui. Ciò, del resto, riguarda i conservatori se vogliono facilitare all'onorevole De Felice la carriera.

Io mi restringo al mio assunto; e ritornando a quanto dicevo, aggiungo solo un argomento, che corrobora i precedenti.

Io applaudo alla bella relazione dell'onorevole Grippo, il quale ha dimostrato, con forma che non saprei migliore, come la Camera non potrebbe assolutamente, senza venir meno ad ogni principio di giustizia, incoare una nuova procedura ed autorizzarla per un discorso, fatto dal De Felice, a Pedara, il 25 di novembre scorso, cioè più di un mese prima che lo stato d'assedio si proclamasse e quando di tumulti neanche si parlava.

Ma allora, con lo stesso criterio, io posso rispondere all'onorevole Palberti: se l'onorevole Grippo ha sentito la sua coscienza ribellarsi davanti alla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice per un discorso da lui pronunciato in novembre in Pedara; che si dirà della autorizzazione a procedere che si vuol accordare per un discorso, pronunciato dal De Felice ancora un mese più indietro, cioè il 12 ottobre, in Casteltermini?

Imbriani. Palberti fu d'accordo con noi nella Commissione.

Palberti. Lo sono sempre.

Cavallotti. Nella eccellente relazione sulla domanda a procedere per il discorso di Pedara, della quale l'onorevole Grippo con la Giunta unanime domanda alla Camera la reiezione, l'onorevole Grippo ci dice: non è possibile « elevare ciascun fatto singolo a reato distinto, pel quale si possa procedere penalmente; ma tutti si debbono considerare come vari mo-

menti di un'unica azione determinata da unità di pensiero delittuoso, e conseguentemente si debbono conglobare in un'unica persecuzione giudiziaria, in quella già iniziata a Palermo.

« La Commissione considerò inoltre che la nuova domanda di autorizzazione a procedere non si presentava meritevole di accoglimento anche dal punto di vista del tempo e modo, in cui il fatto erasi prodotto. Il discorso incriminato sarebbe pronunziato nel novembre del 1893; niun turbamento all'ordine pubblico seguì, nè in quel rincontro nè dopo in quel Comune; niuna autorità politica o giudiziaria se ne preoccupò, o richiamò su di esso l'attenzione delle superiori autorità; e solo dopo due mesi, nel gennaio del 1894, quando sviluppate le turbolenze popolari, si iniziarono le procedure giudiziarie contro presidenti e componenti de' Fasci operai, si prese occasione dall'interrogatorio di un imputato per elevare rubrica a carico dell'onorevole De Felice pel suo discorso, di cui erasi forse perduto anche il ricordo. »

Questo dice il relatore della Giunta intorno al discorso di Pedara, pronunziato nel novembre scosso.

Ora perchè, domando io, questo argomento non deve essere applicato *a fortiori* anche al discorso pronunziato un mese e mezzo prima a Castel-Termini con questo di più che, per tale discorso, era stato già riconosciuto dall'autorità giudiziaria il non farsi luogo a procedere?

Onorevole Palberti, Ella che sente tanto lo spirito di solidarietà, ne dia ora una prova, si metta d'accordo con l'onorevole Grippo e procurino entrambi di venire sui due fatti identici ad una sola identica conclusione.

Aggiungo di più. Poichè la Camera certo non può ricusare la sua adesione alla conclusione della Giunta di cui è relatore l'onorevole Grippo, questa stessa conclusione è un argomento di più per costringerla a convenire nell'assunto mio che è pure l'assunto dell'onorevole Grippo.

Infatti, osserva benissimo il relatore, onorevole Grippo, che in ogni caso, quando la Camera volesse concedere l'autorizzazione che la Giunta unanime ritiene non concedibile, dovrebbe sempre l'azione penale svolgersi dinanzi ai tribunali ordinari poichè « rimontando il fatto ad epoca precedente alla dichiarazione dello stato d'assedio non poteva

essere consentito che di esso giudicassero i tribunali eccezionali. »

Ed è possibile che la Camera concludendo a questo modo in un caso, concluda lo stesso giorno, nell'altro identico, in un modo opposto?

Anche per non mettersi in contraddizione con la logica, con la giustizia, col rispetto che la Camera deve alle proprie franchigie che sono garanzie di libertà, deve l'Assemblea in tutti i modi, vegliare a che il De Felice non sia sottratto ai giudici ordinari.

Quindi mi onoro di presentare questo emendamento, cioè, che in fine del numero 1° si aggiunga: quindi di competenza dei tribunali ordinari, che all'atto della instaurazione funzionavano.

Presidente. Onorevole Cavallotti, fu presentato un emendamento dell'onorevole Sacchi ed altri deputati in questo senso.

Cavallotti. Se è già presentato un emendamento in questo senso, mi associo a quello.

E poichè questo emendamento è acquisito alla relazione Palberti, ho la certezza che tanto egli quanto gli altri commissari lo voteranno e si troveranno, questa volta almeno, d'accordo con noi, non è vero, onorevole Palberti? (*Movimenti adesivi dell'onorevole Palberti*) Grazie dell'adesione!

Sono certo, e consentitemi questa fiducia, che la Camera, questa volta, non darà torto non dico a me, ma ai suoi commissari. Il voto del 3 maggio è già tale che pur troppo non ha bisogno di esagerazioni nè di sottolineature, nè di commenti che rincarino la dose. Se siete conservatori, guardatevi dall'accumulare troppe simpatie sui capi perseguitati; se siete liberali, abbiate nell'opera vostra, nel vostro voto, unico faro, la libertà e la giustizia: date all'imputato i suoi giudici, e fate che siano i giudici che gli assegna la legge, i soli giudici che la coscienza pubblica rispetta. (*Bene! all'estrema sinistra*).

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole Sacchi e da altri deputati consiste in ciò: che al primo numero delle conclusioni della Commissione, relatore Palberti, dopo le parole: « posteriormente al decreto di instaurazione dello stato d'assedio in Sicilia » si aggiunga: « dovendosi pertanto osservare le norme della competenza ordinaria ».

Cavallotti. Onorevole presidente, la mia formula era forse più chiara e più breve.

Presidente. Mi trasmetta la sua proposta, sottoscritta da dieci deputati, ne parleremo poi.

L'onorevole Merlani ha facoltà di parlare.

Merlani. Consenta la Camera che esprima molto brevemente il mio concetto intorno alle conclusioni adottate dalla Commissione, relatore Palberti.

Io mi soffermerò essenzialmente sopra il punto della flagranza e toccherò pure dell'altro punto che è tema di controversia, quello, cioè, se si debba o non si debba indicare dalla Camera la giurisdizione, alla quale deve essere deferito l'onorevole De Felice-Giuffrida.

Quanto alla flagranza mi associo a tutte le osservazioni che furono testè fatte; soltanto aggiungerò che i criteri che informano l'articolo 45 dello Statuto non sono i criteri che informano l'articolo 247 del Codice penale; in questo articolo i criteri sono essenzialmente giuridici, nell'articolo 45 i criteri possono e debbono essere d'indole politica. Ed aggiungo ancora che, secondo il mio modesto avviso, l'articolo 45 dello Statuto non vieta alla Camera di concedere la scarcerazione di un deputato, anche quando l'arresto sia avvenuto in flagrante delitto.

L'articolo 45 dello Statuto suona in questi termini:

« Nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto... ».

Ora lo Statuto all'articolo 45 impone che, ogni qualvolta un deputato è arrestato, la Camera debba esaminare se sia stato arrestato in flagrante per conoscere se l'autorità giudiziaria abbia bene o male proceduto all'arresto; ma l'articolo 45 non vieta che la Camera, anche quando riconosca che l'arresto è avvenuto in flagrante, possa non concedere la continuazione dell'arresto.

Se l'articolo 45 concede alla Camera il diritto di negare l'autorizzazione a procedere, per quale ragione non deve concederle il diritto di negare la continuazione dell'arresto, dato anche che l'arresto sia avvenuto in flagranza? I criteri di convenienza politica debbono essere tenuti in conto.

L'onorevole De Felice-Giuffrida, vogliasi, o no, ha un mandato da esercitare e deve venire ad esercitarlo, finchè egli non si sia messo in urto con la legge da renderlo incompatibile coll'esercizio del suo mandato.

Del resto, onorevoli colleghi, la scarcerazione non impedisce l'istruzione del processo,

e se viene concessa la scarcerazione per i reati comuni, non è dovere sia conceduta da noi ad un nostro collega per un reato, che è d'indole eminentemente politica?

Quindi a me pare che rispetto al punto della flagranza si debba concludere così: flagranza o non flagranza la Camera ha il diritto e il dovere di ordinare la scarcerazione in omaggio ai criteri di equità, in omaggio ai criteri dell'umanità, e in omaggio specialmente ai criteri di convenienza politica.

Due parole intorno all'altro punto della controversia, se, cioè, la Camera debba indicare la giurisdizione alla quale dev'essere demandato l'onorevole De Felice. Ora noi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto eminentemente eccezionale e di fronte a questa situazione ritengo che la Camera non abbia soltanto il diritto d'indicare la giurisdizione, ma ne abbia anche il dovere.

Il primo fatto che abbiamo innanzi a noi e che non deve più essere messo in dubbio noi lo rileviamo dalla diligente relazione dell'onorevole Palberti, in cui si afferma in modo inconcusso che tutto quello che d'incriminabile fu commesso dal De Felice e complici avvenne anteriormente allo stato d'assedio.

Altro dato che noi dobbiamo tenere innanzi agli occhi e alla mente è questo, che in Sicilia coesistono le due giurisdizioni, perchè la giurisdizione militare non ha soppresso la giurisdizione ordinaria. Altro dato che non dobbiamo dimenticare è la incertezza che noi abbiamo sul pronunziato della Corte di cassazione. Sappiamo noi se la Corte di cassazione farà buon viso alle tesi che si presentano dinanzi ad essa, tesi le quali indicano eccessi di potere ed errori di competenza? Se la Corte di Cassazione si dichiarasse incompetente a giudicare del ricorso, il quale designa eccessi di potere, in quale condizione metteremmo l'onorevole De Felice?

Non potrebbe avvenire, onorevoli colleghi, ciò che è avvenuto a Massa Carrara? Non potrebbe avvenire, per esempio, che una Camera di Consiglio ritenesse di non essere competente a giudicare del reato a De Felice imputato e lo demandasse ai tribunali militari? Ognuno di voi deve ricordare che la Camera di Consiglio, a Massa Carrara, violando in modo aperto la competenza, avrebbe demandato il reato ad essa affidato per la istruttoria, il reato cioè debitato all'avv. Mo-

linari, al tribunale militare. Tantochè l'autorità militare ha dovuto correggere la circolare primitiva basata sul Decreto di stato d'assedio per investire la giurisdizione militare dei reati compiutisi anteriormente allo stato d'assedio.

Se, dunque, onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte alla incertezza che la Cassazione si dichiari competente o incompetente; se dieci possibilità vi sono che avvenga pel De Felice ciò che avvenne pel Molinari; se noi abbiamo il principio accertato ed incontestato che le giurisdizioni sono inviolabili; se lo stato d'assedio è posteriore agli atti commessi dal De Felice; se finalmente è accertata la esistenza in Sicilia di due giurisdizioni, è evidente che la Camera è non soltanto competente a indicare la giurisdizione ma ne ha anche il dovere. Qual potere del resto usurpa o invade la Camera? Quindi, onorevoli colleghi, io propongo che le conclusioni della Giunta siano modificate in questo senso: che al primo capoverso si aggiunga « e lo si deferisca conseguentemente al giudice ordinario »; al secondo si dica così: « pur riconoscendo (sono parole della relazione) che l'arresto del medesimo operato il 4 gennaio scorso avveniva nelle condizioni permesse dall'articolo 45 dello Statuto, non sia autorizzata, agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto, la continuazione dello stato di detenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prampolini.

Prampolini. Non faccio un discorso; anticipo una brevissima dichiarazione di voto.

Voterò per l'immediata scarcerazione del De Felice; perchè mi sembra indiscutibile che il suo arresto sia stato fatto contro la esplicita disposizione dell'articolo 45 dello Statuto.

La flagranza del reato è negata dalle stesse dichiarazioni del procuratore del Re, il quale domandava l'autorizzazione a procedere contro il De Felice; perchè, in quella relazione, si dice che, il 3 gennaio, quando avvenne la riunione del Comitato centrale dei Fasci siciliani, fu deliberato che si richiamassero tutti i Fasci a rientrare nell'ordine, a rientrare nella legalità. E la relazione soggiunge che questa deliberazione fu presa, perchè i membri del Comitato s'erano accorti che i provvedimenti presi dal Governo eran tali da non lasciare ai pretesi ribelli nessuna speranza di buon successo. Quindi, il reato, se anche

vi fu, era estinto col giorno 3 gennaio, un giorno prima che avvenisse l'arresto del De Felice.

Dichiaro, inoltre, che voterò anche contro l'autorizzazione a procedere. Voterò contro per ragioni che faranno sorridere, forse, la Camera, e che non hanno nessuna pretesa di essere argomenti giuridici. Per ritenere che il processo contro l'onorevole De Felice sia una montatura dell'autorità politica, oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Colajanni e dall'onorevole Imbriani, ne ho una mia speciale come socialista; poichè i fatti imputati all'onorevole De Felice, che pure professa idee socialistiche, ripugnano al metodo adottato internazionalmente dal partito socialista dei lavoratori, il quale non crede all'utilità dei tumulti e delle cospirazioni, ma crede soltanto nell'organizzazione della classe lavoratrice, che, con la forza irresistibile dell'unione e della solidarietà, e non per improvvisazione tumultuaria, potrà riuscire ad impadronirsi dei poteri pubblici, e mediante questi poteri, trasformare, poi, successivamente, lo stato sociale.

Se poi le accuse fatte al De Felice fossero vere allora agli occhi miei egli apparirebbe come la personificazione delle impazienze, delle ire, dei dolori infiniti di quei miserabili dei quali l'onorevole Colajanni ed altri deputati dell'estrema sinistra, e lo stesso onorevole marchese Di San Giuliano, il Comandini e il Farina ed altri ancora ci hanno narrate le miserie strazianti e le prepotenze e l'oppressione a cui li assoggetta la borghesia del loro paese. (*Rumori*).

Sono dichiarazioni fatte, ripeto, dall'onorevole Di San Giuliano e da altri nostri colleghi.

Io, dunque, supposta la verità delle accuse non potrei vedere nel De Felice che la personificazione delle giuste ire di questi sventurati.

E allora ricordo ciò che è stato detto anche dai banchi della Destra, e del Governo, durante la recente discussione sulla politica interna; ricordo che a chi protestava perchè era stato violato lo Statuto, si è detto che il Governo aveva dovuto farlo per necessità suprema di conservazione, e che, al disopra di tutte le leggi scritte, sta la legge naturale della propria conservazione.

Ricordo questo argomento, e lo ritorco contro di voi, a favore di quei miserabili, di

cui il De Felice non sarebbe che il rappresentante naturale, e dico: la legge suprema di conservazione non esiste forse per quei proletari oppressi ed affamati? che cosa fa per loro il nostro ordine sociale? che cosa fanno le vostre leggi? Come pretendete che essi rispettino questo ordine, che osservino le vostre leggi e non si ribellino, quando voi condannate questa povera gente a morir di fame! (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. Onorevole Prampolini, non faccia di queste esagerazioni.

Prampolini. Non esagero.

Presidente. Lasci queste esagerazioni. Ella tende a sollevare passioni di classe e questa è cosa indegna del Parlamento.

Prampolini. Mi pare che sia inutile venire alla Camera se non è lecito neppure di citare fatti.

Ho detto che in Sicilia si muore di fame, ed è vero; e aggiungo che purtroppo non soltanto in Sicilia, ma in ogni parte d'Italia vi è gente che muore di fame.

Questa non è punto esagerazione. (*Rumori*).

Presidente. Quando Ella dice che c'è una classe sociale che spinge un'altra a morire di fame, dice cosa indegna del Parlamento. (*Bene! Bravo!*)

Prampolini. Perdoni, signor presidente, Ella non mi ha inteso, forse non mi sono bene spiegato, e mi preme di chiarire il mio pensiero.

Io non ho parlato di una classe che volontariamente costringe un'altra a morire di fame.

Ho detto e dico anzi che questo è un effetto necessario del sistema economico presente. Non ne ho dato e non ne dò la colpa alle persone, perchè allora non sarei socialista, ma affermo che il fatto sussiste e che è una conseguenza naturale dell'organizzazione economica presente, che è la grande nemica contro la quale noi combattiamo. (*Rumori*).

Presidente. Non entri in argomenti che sono estranei al tema della discussione.

Prampolini. Eccomi all'argomento.

Io dico dunque, concludendo, che anche, pei disgraziati lavoratori di Sicilia, tormentati dalla prepotenza e dalla miseria, anche per essi deve esser vero il principio ricordato dal ministro guardasigilli, dall'onorevole Crispi e da molti colleghi di questa Camera, cioè, che il diritto all'esistenza è supe-

riore ad ogni legge scritta, superiore a tutto. Voi avete ora la forza per punirli questi affamati, se insorgono o minacciano di insorgere; ma il diritto di punirli, no, non lo avete.

Ed appunto per ciò, fosse anche vera l'accusa, io non darò il mio voto a che si proceda contro il De Felice, perchè non ammetto che voi, nè alcuno abbia il diritto di punire coloro che si sollevano vinti dallo stimolo della fame, per il diritto di vivere.

Presidente. L'onorevole Sacchi ha facoltà di parlare.

Sacchi. Colleghi di vari settori della Camera si unirono a me nel presentare l'emendamento or ora letto alla proposta della Commissione, di cui faccio parte. Quindi è già sottinteso che esso non si oppone alla autorizzazione a procedere.

Ed io pure quando in Commissione si trattò di deliberare se si dovesse o no autorizzare a procedere contro l'onorevole De Felice, non esitai a votare affermativamente, perchè sebbene io creda che la Camera abbia il diritto di esaminare in merito l'accusa, tuttavia non credo che il deputato, perchè tale, debba essere sottratto all'autorità competente, ancorchè si abbiano dei dubbi sul fondamento dell'accusa.

E poichè sono su tale proposito dichiaro di avere un concetto del processo diverso assai da quello che fu esposto dall'onorevole relatore, consenziente in generale coll'autorità politica che instaurò il procedimento contro l'onorevole De Felice.

Il mio concetto non è tale per cui si debba ritenere esente *a priori* da ogni responsabilità nè lui nè i suoi compagni; su di ciò io riservo il mio apprezzamento. Ma sono profondamente convinto che i disordini di Sicilia hanno avuto origine da cause reali; sono sorti indipendentemente dalla volontà e senza il preconconcetto del Comitato centrale.

Ma allorquando il movimento è apparso e si diffuse, le idee esagerate, esaltate di alcuni hanno fatto creder loro che fosse venuto il momento in cui si realizzassero le loro aspirazioni, quella rivoluzione in cui esclusivamente ripongono il mezzo della rigenerazione sociale; e però parve loro di non essere al proprio posto, se lasciassero intendere che questi movimenti eransi svolti indipendentemente da loro. È gente che aggrava

l'accusa contro di sè per la stessa esagerazione delle sue idee.

Bisognerebbe vedere, (perchè è qualche cosa di tipico) la corrispondenza fra Amilcare Cipriani coll'onorevole De Felice Giuffrida. Intanto risulta che non si hanno denari, sicchè vi sono delle difficoltà a fare il viaggio da Parigi a Lione; poi il Cipriani ammonisce che bisogna esser tranquilli, che non bisogna esagerare e ciò per parecchi mesi; ma dopo perchè il De Felice a movimento scoppiato gli ha scritto quella frase « La Sicilia è in fiamme » egli scrive: Ma io non mi freno più, ho l'inferno nell'anima! Ma scrivimi, dimmi se c'è qualcheda da fare, che volerò in Sicilia; spero che se la Sicilia si muoverà essa penserà a me!

Questo è il succo della corrispondenza tra Cipriani e l'onorevole De Felice Giuffrida; corrispondenza che lungi dal dimostrare la preparazione, manifesta la sorpresa e l'esaltazione di costoro che vivono sempre fuori della realtà.

In materia di autorizzazione a procedere, non dobbiamo dimenticare che si tratta di una prerogativa sovrana della Camera, la quale non soltanto deve determinare se intende concedere o no il procedimento, ma deve altresì esaminare in quali limiti voglia concederlo. È una questione di coscienza e di apprezzamento della Camera. Nessuno meglio del Blakstone, uno dei più grandi commentatori delle leggi inglesi, ha definito il carattere della prerogativa quando notò che la Camera inglese non ha mai voluto che fossero definiti da leggi speciali i limiti della prerogativa, affinchè di caso in caso la Camera ne facesse quell'uso che nel suo sovrano apprezzamento le sembrasse conveniente.

Ed appunto perchè si tratta di una questione di limiti io ed i colleghi firmatari dell'emendamento, che, come vedete dai loro nomi, appartengono a varii settori della Camera, abbiamo creduto di trarre la conclusione pratica di quelle constatazioni di fatto che colla maggiore lealtà l'onorevole relatore ha fatto in omaggio ad un sentimento che era comune nell'animo di tutti i commissari.

Io ed un altro collega della Commissione eravamo del parere che dell'arresto fosse assai da discutere per quanto riguarda la sua legittimità, e notate che io contestai che venisse sottoposto alla Commissione il quesito se dovesse o no continuare lo stato d'arresto,

quale fu proposto nella domanda presentata alla Camera, perchè questo è un modo irregolare di formulare la questione, inquantochè può darsi che un arresto illegittimo nel momento in cui si procede, possa dimostrarsi legittimo qualora si facesse in base a nuove circostanze sopravvenute e a regolare mandato di cattura. Il quesito per la Camera deve essere posto così: allorquando l'arresto fu compiuto, era esso regolare e legittimo?

Fummo in minoranza a negarlo. Non entrò a dirne le ragioni, perchè furono svolte da altri oratori; solo mi permetto di accennare che nella stessa requisitoria del procuratore del Re, dove si parla della flagranza, si accenna che il manifesto del 3 gennaio fu fatto dal Comitato centrale per necessità, perchè già si annunciava l'arrivo di numerose truppe pel ristabilimento dell'ordine, e si riconobbe che la lotta sarebbe stata impari, cosicchè si cedeva di fronte all'energia del Governo. In sostanza, lo stesso procuratore del Re qualifica quel manifesto come un atto contrario al reato, come un atto che non può appartenere al processo. Ma quello è l'ultimo della serie di fatti, in cui l'autorità politica vuol vedere la prova della cospirazione.

Nessun dubbio adunque che anche di fronte alle più severe teoriche della giurisprudenza, si era lontani dai fatti, in cui si concretava la cospirazione ed era passato il tempo non solo della flagranza, ma altresì di quella quasi-flagranza, di cui parla il Codice di procedura penale e che la Commissione parlamentare del 1875, nella relazione dell'onorevole Mancini, dichiarò non poter essere nemmeno contemplata dall'articolo 45 dello Statuto. Tuttavia, supposto pure che si dovesse equiparare la flagranza alla quasi-flagranza, è certo, per le risultanze della requisitoria del procuratore del Re, che l'ultimo fatto essendo un manifesto contrario alla rivolta, sia pure per timore della repressione, anche la quasi-flagranza delle 24 ore era trascorsa e di molto per tutti quanti gli accusati.

Io sono assai lontano, non c'è bisogno di dirlo, dalle idee dell'onorevole De Felice; e sono anche dissenziente dall'atteggiamento politico del socialismo italiano che mentre vuol copiare il socialismo tedesco, in realtà si discosta assai da quel che v'è di buono nel socialismo e tedesco e francese. Esempi costanti e alcuni recentissimi dimostrano che nella questione fondamentale dell'esistenza

della patria i socialisti tedeschi e francesi non esitano a dichiararsi solidali con gli altri partiti.

Non parliamo poi degli anarchici e dei rivoluzionari, che sono una continua minaccia al vero progresso liberale, il quale si fonda sul concetto della evoluzione e della proporzione collo stato attuale delle idee dei sentimenti e dei fatti e viene sempre danneggiato dagli esagerati e dai fanatici.

Ma qui non si tratta di discutere le idee dell'onorevole De Felice, nè degli altri; bensì di dichiarare se di fronte all'articolo 45, l'arresto del De Felice sia stato legittimo, allorchando fu compiuto.

Non dimentichiamo che questa prerogativa se una volta difendeva il Parlamento contro gli abusi del potere regio, oggi questi non sono più possibili; ma non per ciò è cessata la ragione della prerogativa. Essa è così insita nella vita parlamentare che la segue e si trasforma coi tempi. Così oggi sono a temersi gli abusi della maggioranza contro la minoranza e quella prerogativa non è che la difesa e la salvaguardia della minoranza. Se si perde di vista tale concetto non si spiegherebbe più la prerogativa e avrebbero ragione coloro che, solo rammentando le persecuzioni dei Plantageneti e degli Stuardi, credono cessata colla ragione la legittimità della prerogativa.

Ma anche la questione dell'arresto diventa meno importante di quella di competenza, su cui a nome dei firmatari dell'emendamento debbo richiamare l'attenzione della Camera.

La Commissione ha constatato unanimemente che comunque si riguardino i fatti che si attribuiscono al De Felice ed agli altri membri del Comitato centrale essi sono anteriori alla proclamazione dello stato d'assedio.

Questa constatazione di fatto della Commissione non può essere oziosa, e non è stata esposta con tanta solennità per rimanere senza conseguenza.

E noi tale conseguenza vogliamo dedurre. Perciò abbiamo proposto che a seguito del primo comma delle conclusioni, che autorizza il procedimento contro Giuseppe De Felice Giuffrida, si aggiungano le parole: *Dovendosi pertanto osservare le norme della competenza ordinaria.*

Qualcuno degli oratori che mi hanno pre-

ceduto, ha accennato al voto della Camera sulla politica interna.

È vero che in quella discussione si parlò di tribunali militari, ma tutti saranno convinti che quel voto, lungi dal risolvere una od altra questione, come spesso accade nella Camera non ha avuto che una significazione politica. Perciò i colleghi che hanno dato voto favorevole all'ordine del giorno Damiani possono oggi dar voto favorevole a questo nostro emendamento.

Non vi è alcuna contraddizione, perchè il significato di quel voto non era nè di partito nè di approvazione dell'operato del Governo nei singoli particolari, ma un voto generale inteso ad affermare che di fronte ai disordini qualunque Governo che ristabilisca l'ordine, ha il plauso della Camera.

È un concetto politico per me troppo assoluto e pericoloso e perciò votai contro, come altri miei amici per la stessa ragione si astenero. Ogni Governo deve ristabilire l'ordine sì, ma deve mostrare la sua forza nella costituzione e non fuori di essa. Ma in ogni modo è manifesto che il voto della maggioranza della Camera non implica necessariamente la legittimità dei tribunali militari.

Sentii qualche collega essere preoccupato che il voto sulla competenza ordinaria non potesse riferirsi che all'onorevole De Felice; è vero che non ci possiamo occupare che di lui; è però evidente che l'emendamento riferendosi al processo ed essendo diretto a constatare che tutti i fatti compiuti da coloro ai quali si attribuisce il reato di cospirazione sono anteriori, senza bisogno che la Camera lo dichiari, viene a stabilire che la procedura che sarà seguita per l'onorevole De Felice verrà seguita anche per gli altri. Non si crea una disposizione di privilegio al deputato; anche la Commissione all'unanimità ha riguardato il processo e la cronologia dei fatti nel loro complesso e non soltanto a riguardo dell'onorevole De Felice, ma estende necessariamente e virtualmente le sue constatazioni a tutti gli altri accusati.

Perciò sono persuaso che considerazioni di partito e pregiudizio per voti già emessi non possono opporsi a che l'emendamento, che abbiamo avuto l'onore di sottoporre alla Camera, sia da essa accolto.

Crispi, presidente del Consiglio. Le condizioni di mia salute non permettendomi di parlare, pregherei la cortesia della Camera

di voler rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Presidente. Il presidente del Consiglio prega la Camera di rimandare a domani il seguito della discussione non permettendogli le sue condizioni di salute di rispondere oggi.

Se la Camera è di quest'avviso...

Imbriani. Potrebbe rispondere il guardasigilli...

Voci. No! no! A domani.

Imbriani. Scusi, domani può piombare qui una valanga di deputati.

Presidente. Consulterò la Camera.

Imbriani. Il guardasigilli è così eloquente...
(*Si ride*).

Presidente. Coloro che sono d'avviso che il seguito di questa discussione sia rimandato a domani, sono pregati di alzarsi.

(*La Camera approva*).

Il seguito di questa discussione è dunque rimandato a domani.

Proposta sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Essendo stata presentata dalla Giunta delle elezioni la relazione sull'elezione contestata del Collegio di Sora (eletto LeFebvre), questa relazione sarà stampata e distribuita e se nessuno si oppone, verrà iscritta nell'ordine del giorno di lunedì prossimo.

(*Così resta stabilito*).

La seduta termina alle 17,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Imbriani per l'abolizione del dazio interno sui generi di prima necessità.
3. Seguito della discussione intorno alla domanda di autorizzazione a continuare lo stato di detenzione del deputato De Felice Giuffrida (296).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Felice Giuffrida (296 bis).

Altra domanda di autorizzazione a procedere contro lo stesso deputato (324).

Discussione dei disegni di legge:

4. Sulla protezione dei bambini lattanti e della infanzia abbandonata. (127)
5. Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex-Stato Pontificio. (134)
6. Modificazione alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari. (132)
7. Sulla contraffazione e adulterazione del burro. (173)
8. Reclutamento del Regio Esercito. (112)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.